

TEORIA DELLA SCUOLA E LEGISLAZIONE SCOLASTICA

Anno accademico 2025/2026

"La conoscenza della legislazione scolastica è (...) una componente necessaria della cultura professionale di ogni docente, il quale dovrebbe essere sempre consapevole della natura del sistema al cui interno svolge il suo lavoro e delle regole che ne assicurano il funzionamento".

(Cicatelli, Introduzione alla legislazione scolastica, Scholé, Brescia 2020, pag. 5)

L'esame di **Teoria della scuola e legislazione scolastica** consisterà in **3 domande**:

- **una domanda scelta dallo/a studente/ssa** da una lista di circa 20 macro quesiti (LISTA 1)¹
- **due domande scelte dai docenti** da una lista di ulteriori circa 30 quesiti (LISTA 2)

1 Il candidato può disporre del tempo necessario per sviluppare una risposta ampia e organica.

Quesiti per l'esame con traccia di risposta²

List 1

QUESITO 1

La scuola italiana nella Costituzione (1^a lezione)

- Dove trova fondamento la libertà di insegnamento e come si realizza?**
Che cosa si intende per diritto allo studio?
Dove si fonda tale diritto?
Che cosa si intende per obbligo scolastico?
Dove si fonda e quanto dura oggi?
Come si differenzia dall'obbligo formativo?

Dove trova fondamento la libertà di insegnamento e come si realizza?

- “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento” (Cost. art. 33, 1).
- I termini “arte” e “scienza” sono da intendersi nell’accezione più ampia possibile perché abbracciano qualunque manifestazione della cultura compatibile con l’insegnamento.
- È un principio fondamentale che garantisce la libera espressione e diffusione della conoscenza e dell’insegnamento.
- Gli insegnanti possono godere di una propria specifica libertà di insegnamento solo in quanto a servizio dell’arte e della scienza, dunque non si tratta di una libertà assoluta.
- Va precisato che non può esserci libertà di insegnamento, se essa non induce all’apprendimento.
- Il Testo unico del 1994 ha interpretato la libertà di insegnamento “come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente”.

Si potrebbe dire meglio che la libertà di insegnamento non è una libertà dell’insegnante in quanto tale ma una qualità che si applica all’azione dell’insegnare, che è sempre contestualizzata all’interno di una scuola e di una classe particolare...

Che cosa si intende per diritto allo studio? Dove si fonda tale diritto? Che cosa si intende per obbligo di istruzione? Dove si fonda e quanto dura oggi? Come si differenzia dall'obbligo formativo?

- “La scuola è aperta a tutti. - L’istruzione inferiore, impartita per almeno **otto anni**, è obbligatoria e gratuita.” (Cost. art. 34, co. 1 e co. 2.)
- La Costituzione – entrata in vigore il 1° gennaio 1948 - fissava:
 - in “almeno otto anni” l’obbligo scolastico (negli anni ‘40, peraltro, l’evasione dell’obbligo era abbondantemente diffusa);

2 Quasi sempre ripresa dalle diapositive utilizzate durante il corso.

- la gratuità del percorso di studi obbligatorio [= non ci sono tasse, non si pagano i docenti; la questione dei libri di testo...].
- Oggi l'istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. (*)
- L'adempimento dell'**obbligo di istruzione** è **finalizzato**: al **conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale** entro il 18° anno di età.
- L'obbligo di istruzione può essere assolto:
 - nelle scuole statali e paritarie;
 - nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale (per i due anni successivi alla 3^a media);
 - attraverso l'istruzione parentale (salvo verifiche periodiche presso le scuole statali o paritarie);
 - nei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA).

(*) Trascorsi i 10 anni di istruzione, viene rilasciato un attestato di assolvimento di obbligo scolastico dal capo di istituto presso cui si trova lo studente (generalmente a conclusione del secondo anno del secondo ciclo di istruzione o del Centro di FP).

- **Diverso è l'obbligo formativo**, ossia il diritto/dovere dei giovani che hanno assolto all'obbligo scolastico, di frequentare attività formative fino all'età di 18 anni.
- Ogni giovane, per assolvere all'obbligo formativo, può scegliere tra uno dei seguenti percorsi:
 1. proseguire gli studi nel sistema dell'istruzione scolastica (in questo caso l'obbligo formativo coincide con la prosecuzione nel sistema dell'istruzione);
 2. frequentare il sistema della formazione professionale la cui competenza è della Regione e della Provincia;
 3. iniziare il percorso di apprendistato, cioè ottenere un contratto di lavoro a contenuto formativo, finalizzato all'inserimento nel mondo del lavoro attraverso l'acquisizione di un mestiere e/o di una professionalità specifica;
 4. frequentare un corso di istruzione per adulti presso un Centro Provinciale per l'istruzione degli adulti (CPIA).

QUESITO 2

Cenni di storia della scuola dalla Riforma Gentile (2^a lezione)

La riforma Gentile:
idee e principi che la ispirarono;
finalità e punti chiave; insegnamento della religione cattolica.

Concluso il primo conflitto mondiale, lo Stato volle fornire un assetto organico nuovo al sistema scolastico. Il filosofo Giovanni Gentile (Ministro della Pubblica Istruzione) elaborò una riforma insieme al pedagogista Giuseppe Lombardo Radice, che si incaricò di intervenire sulla scuola elementare.

- La Riforma si innesta sulla precedente Legge Casati³ ed è costituita da un insieme di decreti che si succedono nel tempo. Ha una chiarissima impronta classico-umanistico; il percorso classico (ginnasio-liceo) è considerato l'unico percorso di istruzione per formare le future classi dirigenti o preparare ad assolvere incarichi amministrativi.

N.B. “La più fascista” delle riforme, come la definì Mussolini, rimase sostanzialmente in vigore nel suo impianto anche dopo l'avvento della Repubblica, fino a quando il Parlamento, con **la legge 31 dicembre 1962 n. 1859, abolì la scuola di avviamento professionale creando la cosiddetta scuola media unica**.

Il ruolo di Lombardo Radice (Ordinanza 11 nov. 1923) - “**Prescrizioni didattiche** per le scuole **elementari**”. In teoria, i Programmi di Lombardo Radice Contengono elementi di straordinaria modernità:

- *“I programmi di studio, che qui si descrivono, vogliono avere più che altro un carattere indicativo. Si addita al maestro il risultato che lo Stato si attende dal suo lavoro, in ciascun anno di scuola, pur lasciandolo libero di usare, per ottenerlo, i mezzi opportuni”*. (Premessa alla citata ordinanza 11 nov. 1923)
- “Il carattere indicativo” dei programmi per le scuole elementari nell’OM è un aspetto interessante, [un’intuizione pedagogica innovativa] considerato il rigido sistema scolastico nel suo complesso.
- È fatto “obbligo al maestro di rinnovare continuamente la propria cultura” che lo porta a rifuggire da ogni riduttivo nozionismo.
- Si invita il maestro a superare le rielaborazioni manualistiche per attingere ai documenti originali al fine di mettere in contatto gli alunni direttamente con la tradizione culturale.
 - N.B. Nei fatti, il comportamento della maggior parte dei maestri, sembrò ignorare l’Ordinanza Ministeriale di Lombardo Radice.

L’articolazione della scuola nella Riforma Gentile.

- Scuola del grado preparatorio (asilo triennale)
- Scuola elementare (quinquennale). Al termine si compiva la prima scelta importante, tra scuole già fortemente caratterizzate in modo specialistico.
- Indirizzo classico umanistico [ginnasio inferiore (triennale) + ginnasio superiore (biennale) + liceo classico (triennale) con severo esame di accesso] conduceva all’università. Era il percorso ottimale.
- Liceo scientifico (inizialmente quadriennale) non aveva corso inferiore.

³ La Legge Casati dà origine al primo sistema scolastico nazionale, definisce in modo organico l’intero ordinamento scolastico e cioè: l’amministrazione, l’articolazione per ordini e gradi, le materie di insegnamento ed aspetti che riguardano il personale.

- La legge approvata per il Regno di Sardegna, il 13 novembre 1859, entrò in vigore nel 1861 (28 novembre) e fu estesa a tutta l’Italia perché nel frattempo - il 17 marzo 1861 - era avvenuta la proclamazione del Regno d’Italia.
- Obiettivo principale della legge era quello di garantire un minimo di istruzione alla popolazione analfabeta, (78% di analfabeti secondo i dati del censimento 1861). **L’istruzione primaria è intesa come bene nazionale e definita "diritto-dovere"**.
- La scuola elementare era articolata in due bienni (= 4 anni) e obbligatoria (ma solo per il 1° biennio). **Metodo di insegnamento: di tipo trasmissivo-mnemonico**: l’insegnante era **depositario di conoscenze e valori indiscutibili**, aveva il compito di trasmetterli ai propri allievi.

- Liceo femminile (triennale) non aveva il corso inferiore [pensato per le ragazze della borghesia, senza prospettiva di esercizio professionale, fu soppresso molto presto]
 - Questi ultimi due indirizzi liceali non avevano il corso inferiore specifico, **vi si accedeva dal ginnasio inferiore.**
- L'Istituto tecnico (triennale) proseguiva nell'istituto tecnico superiore (quadriennale)
- L'Istituto magistrale inferiore (quadriennale) proseguiva con l'istituto magistrale superiore (triennale)

N.B. Nel 1940, con la Riforma Bottai, fu istituita la scuola media, che prendeva il posto del ginnasio inferiore e sostituiva l'istituto tecnico inferiore, l'istituto magistrale inferiore. Questa scuola media fu definita, dunque, unificata.

L'educazione infantile

La riforma Gentile non riuscì a dare alcun impulso agli asili infantili:

- erano affidati essenzialmente all'iniziativa privata con l'assoluta mancanza di finalità educative specifiche, avevano semplicemente il compito di disciplinare le prime manifestazioni dell'intelligenza e del carattere del bambino.
- Nell'ordinamento scolastico italiano, quella che verrà chiamata – negli anni successivi - scuola materna trova le sue origini negli enti assistenzialistici promossi dagli Ordini religiosi, dai Comuni o dai privati.
- Nel regio decreto n. 1054 del 6 maggio 1923, art. 57, viene menzionata l'esistenza dei giardini d'infanzia o case dei bambini, che devono essere annesse agli istituti magistrali per consentire ai futuri maestri di effettuare il tirocinio, ma la gestione non fu del tutto statale.

I punti chiave della Riforma Gentile

- Estensione dell'obbligo scolastico fino al 14° anno di età, con un corso elementare della durata di 5 anni;
- Istituzione di scuole speciali per handicappati sensoriali della vista e dell'udito;
- Si disciplinano i tipi di istituzioni scolastiche (statali, private, parificate etc.) nelle quali assolvere l'obbligo scolastico;
- Riformulazione di tutti i programmi scolastici con enfatizzazione dell'aspetto umanistico.
- Istituzione dell'esame di maturità;
- Insegnamento obbligatorio della religione cattolica anche nella scuola superiore [dal 1929 con la firma dei Patti lateranensi];
- Istituzione dell'istituto magistrale per la preparazione dei maestri elementari (da cui si usciva con l'abilitazione all'insegnamento).

L'insegnamento della religione nella Riforma Gentile

- La religione cattolica era insegnata obbligatoriamente a livello primario. Gentile riteneva che tutti i cittadini dovessero possedere una conoscenza religiosa; egli sosteneva che la **dottrina religiosa fosse il maggior traguardo intellettuale per le classi popolari.**
- Riteneva, però, che **per la formazione dell'élite della nazione**, non servisse più lo studio della religione (relegata al rango di cultura popolare) ma **fosse necessario lo studio della filosofia** che rappresentava il più alto traguardo intellettuale nell'educazione di un cittadino della futura classe dirigente, per questo nei licei venne reso obbligatorio lo studio della filosofia e non quello della religione.
- Tuttavia nel 1929 dopo la firma dei Patti Lateranensi, la Chiesa ottenne che lo studio della religione cattolica (divenuta con tale concordato religione di Stato) fosse esteso anche ai licei.

QUESITO 3

L'autonomia scolastica (3^a lezione)

L'autonomia scolastica e i suoi presupposti.

I presupposti dell'autonomia

- La **legge 241/90** (c.d. legge sulla ‘trasparenza’) dà il via ad un processo di rinnovamento e di trasparenza della Pubblica Amministrazione.
- La scuola - statale e non statale – è un settore della P.A. e come tale è interessata a tutto il processo di riforma della P.A. pur avendo una specificità particolare.
- L'autonomia è la principale riforma che ha interessato la scuola negli ultimi decenni.
- Di autonomia scolastica si inizia a parlare seriamente nella Conferenza nazionale sulla scuola del 1990. Sabino Cassese nella relazione di apertura denunciava la crisi in cui versava l'amministrazione scolastica.

[*La legge 241/90 (contenuto)*⁴

- **Principi generali:** l'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza.
- Nell'immaginario collettivo è diventata la “legge sulla trasparenza”
 - Da essa è derivato l'obbligo di informare il cittadino di tutte le caratteristiche dell'atto a cui è interessato;
 - Dispone l'individuazione nominativa di un responsabile a cui il cittadino si possa rivolgere in ogni momento di sviluppo dell'atto.
- Logica ispiratrice della riforma: rendere la P.A. una “casa di vetro” cioè un apparato al servizio dei cittadini e non un sistema di potere, “nascosto” nell'anonimato dei suoi uffici e nel “misterioso” iter delle sue procedure.

La carta dei servizi

- Una tappa significativa del processo di trasparenza è la **Direttiva** (DPCM 27/1/94) che sollecita l'adozione di un'apposita **Carta dei servizi** da parte di tutte le amministrazioni.
 - Di che cosa si tratta? Ogni Ente erogatore di servizi assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza, indica le modalità di erogazione dei servizi e gli standard di qualità, informa l'utente sulle modalità di tutela previste.

La Conferenza nazionale sulla scuola (1990)

Di autonomia scolastica si inizia a parlare seriamente nella Conferenza nazionale sulla scuola.

- Sabino Cassese nella relazione di apertura denunciava la crisi in cui versava l'amministrazione scolastica e formulava 4 proposte per porvi rimedio:
 - Riconoscere che l'**istruzione**, in quanto servizio collettivo pubblico, può essere erogata da istituti autonomi;
 - **Attribuire agli istituti scolastici autonomia** non soltanto didattica, organizzativa, ma anche contabile e di gestione del personale;
 - **Spogliare l'apparato centrale di compiti gestionali**, attribuendogli funzioni di standard e di linee guida e funzioni di valutazione e di controllo;
 - **Sopprimere gli uffici provinciali** (Provveditorati agli studi) e sostituirli con organismi di relais tra gli istituti scolastici.
- Aggiungeva ancora Cassese che:
 - l'**educazione** è un fatto essenzialmente tecnico, che non può essere affidato – nei suoi contenuti – allo Stato, pena la conseguenza di uno Stato “educatore”, cioè uno Stato etico (come nel ventennio fascista) [cfr. Cicatelli, pp. 163-164]
 - Allo Stato – secondo Cassese - devono rimanere:

⁴ La parte scritta in corsivo e a carattere 10 – tra le parentesi quadrate – non è stata trattata ma serve a capire meglio l'autonomia scolastica. Lo studio di essa è dunque facoltativo.

- **Funzione di garanzia** (*della libertà del sistema e dei suoi operatori, della funzionalità dell'apparato, delle condizioni di accesso*).
- **Funzione di controllo** (*della qualità di servizio e della legittimità delle procedure*).

Dopo la conferenza sulla scuola passano alcuni anni prima che l'autonomia scolastica veda la luce!]

Il principio di sussidiarietà

- L'autonomia delle scuole è espressione del principio di sussidiarietà, che impone la riorganizzazione del sistema a partire dal livello più vicino ai cittadini interessati, cioè le scuole, chiamate a rispondere delle nuove responsabilità che vengono loro attribuite.
- La legislazione sull'autonomia scolastica è estremamente ricca e complessa, ma le sue tappe fondamentali sono essenzialmente tre:
 - La legge 59/97
 - Il regolamento emanato con DPR 275/99
 - E, più recentemente, la legge 107/15 (conosciuta come "buona scuola" e che riguarda la messa a disposizione di risorse umane e strutturali - per facilitare il funzionamento dell'autonomia)

Autonomia scolastica - Legge 15 marzo 1997, n. 59 (Legge Bassanini)

- Argomento della Legge 15/1997: "**Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa**" – *legge molto ampia ...*
- L'autonomia delle istituzioni scolastiche è trattata **solo nell'art. 21**
- '**Sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica** della pubblica istruzione [*fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato*]'.
- Per questo scopo anche ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, è estesa la **personalità giuridica** degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte [*che già erano dotati di personalità giuridica*]
- La Legge prevede – come di consueto – Regolamenti attuativi.

Il Regolamento di attuazione dell'autonomia: DPR, 8 marzo 1999, n. 275

È il punto di riferimento fondamentale per comprendere la concreta realizzazione dell'autonomia.

Dal 2000 le istituzioni scolastiche, pur facendo parte del sistema scolastico nazionale, hanno una propria autonomia amministrativa, didattica e organizzativa (non ancora finanziaria). Operano nel rispetto delle norme generali sull'istruzione emanate dallo Stato.

- **Il Regolamento** - oltre a dettare criteri e modalità per l'autonomia didattica, organizzativa e gestionale - **dà indicazioni su come ciascuna istituzione scolastica deve definire il proprio Piano dell'Offerta Formativa (POF)**.
 - *[Il POF viene definito in questo modo: il Consiglio di Istituto raccoglie proposte e pareri anche da parte delle famiglie, e delibera gli indirizzi generali dell'attività della scuola.*
 - *Sulla base di quegli indirizzi generali, il Collegio dei docenti elabora il POF che, alla fine, viene adottato ufficialmente dal Consiglio di Istituto.*
 - *Copia del POF viene consegnata alle famiglie al momento dell'iscrizione alla scuola (art. 3).]*

QUESITO 4

L'autonomia scolastica (3^a lezione)

**Gli strumenti dell'autonomia:
personalità giuridica, dirigenza, dimensionamento,
dotazione finanziaria, reti di scuole.**

La personalità giuridica

Due sono i soggetti del diritto (ossia i destinatari delle norme giuridiche):

- **Persona fisica**, ossia tutti gli uomini e le donne, maggiorenni o minorenni, italiani o stranieri
- **Persona giuridica**, ossia le organizzazioni sociali (formate da più persone) che abbiano scopi, risorse, organi decisionali (associazioni, fondazioni, società commerciali, **scuole**)

La personalità giuridica:

- Rende le scuole soggetti autonomi, riconosciuti dall'esterno, in grado di stipulare contratti alla pari con persone fisiche o altri enti, senza preventive autorizzazioni, nel rispetto delle norme e delle leggi in vigore.
- Comporta la facoltà di un ente di essere (al pari di una persona fisica) soggetto di diritti e doveri con le connesse responsabilità patrimoniali derivanti dai beni posseduti. Nella fattispecie i beni sono il frutto di:
 - **dotazione finanziaria**, assegnata dallo Stato per le finalità istituzionali;
 - donazioni eventualmente ricevute.
- La legge 440/97 istituisce **il fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa** per consentire materialmente l'esercizio dell'autonomia ed assegnare **una parte** della dotazione finanziaria richiesta.

La qualifica dirigenziale ai capi di istituto

- Contestualmente all'acquisizione della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche, **ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale**.
- La dirigenza ai capi di istituto non intacca il principio della libertà di insegnamento dei docenti.
- La qualifica dirigenziale comporta l'affidamento di compiti di:
 - **direzione**, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane;
 - **gestione** di risorse finanziarie e strumentali.
 - **responsabilità** in ordine al raggiungimento dei risultati [al momento della nomina il dirigente scolastico riceve questo 'mandato'].
- Sono fatte salve le competenze degli organi collegiali scolastici.

Capi di istituto, prima e dopo

In precedenza i capi di istituto, presidi e direttori didattici:

- erano titolari di una semplice funzione "direttiva";
- dovevano ricorrere ad una autorità immediatamente superiore (il Provveditore agli studi) per ricevere l'autorizzazione a numerosi atti per i quali la loro firma non era sufficiente;
- **con l'autonomia diventano dirigenti scolastici con piena responsabilità decisionale**.
- Attenzione! La qualifica di dirigente scolastico spetta al capo di istituto di una scuola statale dotata di autonomia, che abbia conseguito il titolo a seguito di concorso pubblico.
 - **N.B. Il dirigente scolastico è un dirigente della Pubblica Amministrazione.**
- In una scuola paritaria o privata il capo di istituto non può usufruire della qualifica di dirigente perché non fa parte della Pubblica Amministrazione.

I requisiti dimensionali

- Alla personalità giuridica si è deciso di legare il dimensionamento (ovvero la consistenza del numero di alunni) della istituzione scolastica.
- Le scuole troppo piccole non possono ricevere la personalità giuridica né l'assegnazione di un dirigente.
- I parametri quantitativi per la sussistenza della istituzione scolastica autonoma (DPR 233/98):
 - Tra 500 e 900 alunni, con limite fino a 300 nei casi di scuole situate in zone particolari (montagna, piccole isole, minoranze etniche, etc.).
 - [Con interventi di legge successivi sono stati introdotti parametri molto più elevati per ridurre ulteriormente il numero delle istituzioni scolastiche autonome].
 - All'epoca del primo dimensionamento furono accorpate centinaia di scuole troppo piccole.
 - Si consolida in quel contesto la **costituzione degli istituti comprensivi**.
- Osservazioni:
 - Oggi esistono istituti scolastici con 1800-2000 alunni e oltre.
 - Le scuole che scendono sotto i parametri minimi (denatalità, spopolamento) di solito vengono accorpate a scuole viciniori, talvolta restano provvisoriamente "in piedi" ma assegnate in reggenza ad un dirigente scolastico e a un dsga reggente ...

La dotazione finanziaria

- Per il funzionamento amministrativo e didattico è prevista una dotazione finanziaria fornita dallo Stato.
- Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione [indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente] se non quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, proprie della scuola.
- Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati...
- **L'autonomia finanziaria** ha iniziato il suo percorso con il Decreto Interministeriale n. 44 del 2001; si tratta del Regolamento sulla "gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche". **Quindi l'autonomia finanziaria diventata effettiva successivamente agli altri aspetti dell'autonomia.**
- La gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche avviene tramite il **Programma annuale**, che è un documento contabile predisposto annualmente dalle scuole; **indica tutte le operazioni finanziarie di entrata e di uscita riferite al periodo di competenza**.
 - Arco temporale compreso tra 1° gennaio e il 31° dicembre dello stesso anno di riferimento (non anno scolastico).
- Il vecchio "bilancio" si trasforma in "programma annuale": strumento di pianificazione finanziaria integrata al Piano triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).
- Le risorse finanziarie di istituto sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento di attività di istruzione, formazione e orientamento così come indicato dal PTOF.

Reti di scuole (Regolamento DPR 275/99, art. 7)

- Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali
- L'accordo tra scuole può avere come oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali
- Se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal consiglio di istituto, anche dal collegio dei docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza.

- N.B. Ogni scuola mantiene il proprio bilancio.
- L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti.
- Gli accordi di rete sono pubblici.

QUESITO 5

L'autonomia scolastica (3^a lezione)

Le forme dell'autonomia (organizzativa, didattica, amministrativa...).

Premessa. All'interno del Regolamento dell'autonomia scolastica (DPR 275/99) vi sono norme che regolano l'autonomia didattica e l'autonomia organizzativa. Rientra, dunque, tra le competenze delle singole istituzioni scolastiche anche la possibilità di predisporre un curricolo “locale” fino al 20% del monte ore annuale.

L'autonomia organizzativa (art. 5 Regolamento 275/99)

Nello specifico, le istituzioni scolastiche possono:

- definire i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo che più ritengono opportuno;
- gestire con flessibilità l'orario scolastico nell'ambito del monte-ore nazionale.
- Possono adottare tutte le forme di flessibilità quali:
 - l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
 - la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione degli spazi orari residui;
 - l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
 - l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

L'autonomia didattica... (art. 4 Regolamento 275/99)

- Scopo: perseguire gli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere.
- Comporta la scelta libera di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento.
- Comprende l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi.
- Devono restare fermi:
 - il monte orario annuale complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi;
 - l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
- Viene introdotto il curricolo (= piano di studi della singola scuola sulla base delle Indicazioni Nazionali!).
- Il Ministro dell'Istruzione ha il compito di definire le linee e gli **indirizzi generali** dell'azione educativa, a garanzia dell'unità del sistema nazionale.

- Le istituzioni scolastiche possono modificare il monte ore annuale delle discipline di insegnamento per una quota pari al 20% (cd. Quota dell'autonomia) inserendovi discipline e attività in piena autonomia in conformità con il Piano dell'Offerta Formativa.
- N.B. L'autonomia didattica non è 'nelle mani' del singolo docente ma del consiglio di classe e/o del collegio docenti.

Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica...

Le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate:

- ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti;
- iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica;
- iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro;
- iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi
- **Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione.**

QUESITO 6

Gli organi collegiali (5^a lezione)

**I consigli di intersezione, di interclasse, di classe,
il collegio dei docenti, il consiglio di istituto:
si indichi per ciascun organismo la funzione, la composizione,
i compiti principali, da chi è presieduto...**

È il DPR 416/74 che tratta degli organi collegiali. Tutte le disposizioni sugli oo.cc. territoriali e di istituto sono poi confluite nel Titolo I del T.U. 297/94 (DLGS).

Il consiglio di istituto

- È l'**organo di governo della scuola, con la rappresentanza di tutte le componenti**.
- Originariamente si distingueva tra Consiglio di circolo (Direzioni Didattiche) e Consiglio di istituto (tutta la scuola secondaria).
- È costituito da 19 componenti, di cui:
 - 8 rappresentanti del personale docente;
 - 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA);
 - 8 rappresentanti dei genitori degli alunni [4 genitori e 4 studenti negli Istituti del secondo ciclo];
 - il dirigente scolastico;
- Il consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori.
- Dura in carica tre anni; solo la rappresentanza degli studenti viene rinnovata annualmente.
- Le elezioni si svolgono con il sistema proporzionale e con la presentazione (anche) di più liste di candidati per le diverse componenti: docenti, genitori [e studenti per la secondaria sup.] e personale ATA.
- In caso di decadenza di un membro si procede con la surroga dalla medesima lista. In mancanza di persone disponibili, si procede ad elezioni soltanto per la componente interessata.

- La data per le elezioni del C.d.I. è fissata dal MIUR.
- Le riunioni sono valide anche se qualche componente non è rappresentata.
- Le sedute sono pubbliche e si svolgono fuori dall'orario di lezione, senza alcun limite nel numero e nella durata.
- Il Consiglio di Istituto è presieduto da un genitore, eletto nella seduta di insediamento del consiglio stesso.

Compiti

Ha competenza su tutta la vita dell'istituzione scolastica e in particolare è chiamato a deliberare sulle seguenti materie:

- Adozione del Piano triennale dell'offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti.
- Elaborazione e adozione degli indirizzi generali e determinazione delle forme di autofinanziamento della scuola.
- Approvazione del Programma annuale (bilancio preventivo) e del conto consuntivo per ciascun esercizio finanziario (e stabilire come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico).
- Adozione del regolamento interno dell'istituto, che deve contenere tra l'altro le modalità per il funzionamento della biblioteca, l'uso delle attrezzature didattiche e sportive, la vigilanza degli alunni e la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio stesso.
- Acquisto, rinnovo e conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola.
- Adattamento del calendario scolastico alle esigenze ambientali, nel rispetto delle competenze regionali in materia [di fatto, possibilità piuttosto remota!].
- Decisione in merito alla partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali.
- Criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.
- Criteri per la programmazione e attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche con particolare riguardo ai corsi di recupero, alle visite guidate, ai viaggi di istruzione.

Il collegio docenti

Si insedia all'inizio di ogni anno scolastico, è costituito da tutti i docenti in servizio, compresi i supplenti temporanei; è presieduto dal dirigente scolastico. La partecipazione dei docenti è obbligatoria (fino ad un max di 40 ore annue).

Le competenze (qui elencate soltanto le principali)

- a) Elaborazione del Piano dell'offerta formativa;
- b) Adeguamento dei programmi d'insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del coordinamento disciplinare;
- c) Adozione delle iniziative per il sostegno di alunni handicappati e di figli di lavoratori stranieri;
- d) Redazione del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione;
- e) Suddivisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri, ai fini della valutazione degli alunni;
- f) Adozione dei libri di testo, su proposta dei consigli di interclasse o di classe, e la scelta dei sussidi didattici;
- g) Approvazione, quanto agli aspetti didattici, degli accordi con reti di scuole;
- h) Valutazione periodica dell'andamento complessivo dell'azione didattica;
- i) Studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli esperti;

j) Identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F., con la definizione dei criteri d'accesso, della durata, delle competenze richieste, dei parametri e delle cadenze temporali per la valutazione dei risultati attesi;

l) delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.O.F. e delle disponibilità finanziarie, sulle attività aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali all'insegnamento.

Formula inoltre proposte e/o pareri:

- a) sui criteri per la formazione delle classi, l'assegnazione dei docenti e sull'orario delle lezioni;
- b) su iniziative per l'educazione alla salute e contro le tossicodipendenze;
- c) sulla sospensione dal servizio di docenti quando ricorrono particolari motivi di urgenza.

I consigli di intersezione [infanzia]- interclasse [primaria]- classe [secondaria]

Tutti composti da

- Docenti, per i quali la partecipazione costituisce un obbligo (fino ad un max di 40 ore annue)
- Rappresentanti dei genitori
 - Nell'intersezione dell'infanzia (tutte le sezioni dello stesso plesso): 1 genitore per ogni sezione.
 - Nell'interclasse della primaria (cassi parallele, ovvero le 5 classi del plesso): 1 genitore per ogni singola classe.
 - Nel c.d.c. della secondaria di primo grado: 4 genitori.
 - Nel c.d.c. della secondaria di secondo grado: 2 genitori.
- Rappresentanti degli studenti
 - Nel c.d.c. della secondaria di secondo grado: 2 studenti.

Sono presieduti dal dirigente o (più frequentemente) da un docente da lui delegato, membro del medesimo consiglio.

- Si riuniscono fuori dall'orario di lezione, in orario di servizio (entro il tetto max di 40 ore annue previsto dal contratto di lavoro).
- Formulano proposte al collegio dei docenti per l'azione educativa e didattica e per eventuali iniziative di sperimentazione.
- Affrontano qualsiasi problema di carattere educativo e didattico, relativo allo specifico gruppo di alunni di competenza (programmazione delle attività, valutazione del percorso della classe, del raggiungimento degli obiettivi in itinere e finali, del comportamento degli alunni...).
- Adottano i provvedimenti disciplinari che comportino l'allontanamento degli alunni dalla scuola fino ad un max di 15 gg. **[Nella scuola secondaria inferiore e superiore]**.
- Per il coordinamento didattico e la valutazione i consigli si riuniscono con la sola componente dei docenti.
- Le riunioni destinate alla valutazione (scrutini) **non rientrano nel tetto orario massimo e non hanno limite di orario.**

QUESITO 7

Il profilo del docente (6^a lezione)

- Si illustri il significato dell'espressione “docente come professionista” soggetto al codice di comportamento, in quanto dipendente pubblico.**
- Si illustri poi il profilo professionale del docente con l'indicazione degli obblighi di lavoro (attività di insegnamento, funzionali all'insegnamento, e aggiuntive) nei vari gradi scolastici.**

L'insegnante come professionista

- Fino agli anni '60 -70 la funzione docente era prevalentemente esecutiva, assimilabile al profilo impiegatizio.
- Oggi, in tempo di autonomia scolastica, il profilo è più vicino a quello di un professionista (= ampio margine di discrezionalità e di responsabilità).
- Nel linguaggio corrente i docenti (di scuola statale) sono considerati dipendenti pubblici [lo sono, ma...]:
 - **Giuridicamente**, però, il loro **status** è **diverso** e del tutto particolare.
 - Anzi, **si esclude** che possano applicarsi al personale docente le **norme ordinarie** per i dipendenti della PA (già dallo statuto del 1954 si escludeva l'applicazione, ribadito nello statuto '57, recentemente confermato lo stesso principio nel DLGS 150/09).
- Soprattutto con l'avvento dell'autonomia scolastica: cambio netto di paradigma (da impiegatizio a professionista).
- Sul piano didattico: dai Programmi alle Indicazioni nazionali, cioè non più pianificazione dettagliata dei contenuti ma una serie di riferimenti più generali e flessibili, entro cui stendere il curricolo di istituto e di disciplina. È decisiva l'interpretazione che ne dà l'insegnante nella sua didattica quotidiana.
- “Il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e apprendimento” è degli insegnanti (Regolamento autonomia DPR 275/99).
- N.B. qui il concetto chiave è quello della responsabilità, che può applicarsi solo ad un professionista che sia libero di scegliere le strategie da adottare, diverse con ciascun alunno e variabili a seconda delle situazioni e delle circostanze.

La differenza tra Codice deontologico e Codice di comportamento

- La deontologia è l'insieme delle norme riguardanti i diritti e, soprattutto, i doveri e le responsabilità in rapporto a particolari situazioni sociali.
- Ogni categoria professionale ha il proprio “codice deontologico” (Es. medici, avvocati, psicologi ...). È l'ordine professionale a fissare il proprio “codice”. Scopo:
 - impedire di ledere la dignità o la salute di chi sia oggetto del loro operato;
 - evitare che dalla violazione di queste regole discenda un danno anche alla collettività di coloro che esercitano quella professione, in termini di perdita di credibilità pubblica [forma di autotutela].
- Ora, gli insegnati, in quanto categoria, non appartengono ad un ordine, non sono iscritti ad un albo professionale.
 - **“Moralmente” professionisti, ma pur sempre dipendenti statali**, dunque non sono loro a darsi un proprio codice di comportamento. Devono attenersi al **Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici**.
 - Tuttavia, alcuni principi generali di deontologia docente sono ricavabili comunque dal **Codice di comportamento**, che:

- Fissa le finalità dell'azione educativa
- Individua specifiche responsabilità (il mancato rispetto dà luogo a provvedimenti disciplinari).

Codice di comportamento del dipendente pubblico

Il Codice

- Costituisce una specifica disposizione di legge, periodicamente aggiornata. La versione più recente è contenuta nel DPR 81/2023.
- Definisce lo stile di comportamento e cioè gli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare (= stile di comportamento).
- Al codice di comportamento si deve attenere anche il docente, in quanto dipendente pubblico.

Funzione docente [= cosa fare] e professione docente [= come svolgere la funzione]

Concetti strettamente correlati ma non coincidenti.

La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento.

- Scopo: promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni;
- In riferimento a finalità e obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici dei vari ordini e gradi dell'istruzione.

Consiste in azioni intellettuali fondamentali:

- Trasmissione ed elaborazione della cultura;
- Coinvolgimento dei giovani in tale processo;
- Formazione della loro personalità.

Profilo professionale docente. È costituito da competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, cui sono state aggiunte ultimamente:

- Competenze informatiche, linguistiche (lingue straniere) e di orientamento.
- Il profilo si applica a tutti i docenti di ogni ordine e grado di scuola.
- Tale professionalità si esercita nel rispetto degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e degli indirizzi, delineati localmente, dal PTOF di Istituto.
- Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in:
 - attività di insegnamento
 - attività funzionali alla prestazione di insegnamento
 - (event.) attività aggiuntive.

Attività di insegnamento (primaria e infanzia)

Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni, definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in:

- 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia
- 22 ore settimanali nella scuola primaria
 - Alle 22 ore settimanali di insegnamento, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Attività di insegnamento (secondaria)

Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni, definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in:

- 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.

- N.B. 1. L'unità di misura dell'orario di lezione è la settimana, ma l'autonomia consente che detto orario possa essere svolto anche su base plurisettimanale, fermo restando l'obbligo di presenza a scuola per non meno di 5 giorni a settimana.
- N.B. 2. In molte scuole sta prendendo piede un orario fisso settimanale articolato su 5 giorni.
- N.B. 3. L'unità oraria è di 60 minuti (o 55' per lasciare spazio all'intervallo nell'arco della mattinata ovvero della giornata scolastica). Sono possibili – in base all'autonomia – diverse modulazioni delle lezioni (ad es. 45') con il recupero dei restanti minuti per diverse attività didattiche.
- N.B. 4. Se la riduzione dell'ora di lezione è dovuta a motivi di trasporto, il personale docente non è tenuto al recupero.

Attività funzionali all'insegnamento

Sono costituite da ogni impegno inerente alla funzione docente.

- Comprendono tutte le attività, anche a carattere collegiale:
 - programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
- Tra gli adempimenti individuali rientrano le attività relative a:
 - a) preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
 - b) correzione degli elaborati;
 - c) rapporti individuali con le famiglie (da non confondere con gli incontri collegiali, pomeridiani).
- Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti

Sono costituite da:

- a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadriennali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
- b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
- c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

Comunicazione tra istituto e famiglie (Modalità e criteri fissati dal Consiglio di Istituto sulla base delle proposte del Collegio dei docenti).

- In forma individuale
- In forma collegiale

QUESITO 8

Il profilo del docente (6^a lezione)

Che cos'è lo stato giuridico dell'insegnante?

Si rammentino i principali diritti, doveri e obblighi dei docenti.

**Si prenda in considerazione la responsabilità civile dei docenti “in vigilando”:
il quadro normativo di riferimento; si spieghi il concetto di “responsabilità aggravata”.**

Lo stato giuridico

Per stato giuridico si intende quel **complesso di norme che regolano il rapporto di servizio (diritti e doveri)**, ossia le norme relative all'assunzione, alla prestazione e alla cessazione del servizio.

Il contratto di lavoro (CCNL)

- Il rapporto di lavoro del personale docente (impiego pubblico) è regolato dalla **contrattazione collettiva**, che è nazionale e decentrata e si svolge sulle materie relative al rapporto di lavoro (es. ferie, permessi, relazioni sindacali, congedi, mansioni, aspetti economico - retributivi, disciplinari, ecc.).
- In sede di contrattazione collettiva, l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale) rappresenta la pubblica amministrazione.
- Quello degli insegnanti è stato **definito nella sua specificità**, all'interno della PA, dal DPR 417/74 e successive modificazioni. Ma è un contratto a se stante.

I doveri e gli obblighi di servizio

Doveri ed obblighi non sono ... “sinonimi” (anche se il confine appare abbastanza labile).

- I doveri: si muovono su un piano in parte etico (cioè suscettibile di interpretazione).
- Gli obblighi: sono azioni che devono essere assicurate in quanto costitutive della funzione docente (identificati come tali dalla contrattazione).
 - Gli obblighi sono più facilmente identificabili rispetto ai doveri.
- Assicurare “il buon andamento e imparzialità dell'amministrazione” (secondo l'enunciato dell'art. 97, c. 1/Cost.).
- Il docente – pubblico dipendente – condivide le finalità dei pubblici uffici e quindi “assicura l'efficacia del servizio”.
- Il docente contribuisce alla qualità del servizio scolastico.

Tra gli obblighi di servizio

- Assunzione del servizio - rispetto dell'orario di servizio - rispetto degli ordini superiori - segreto d'ufficio - partecipazione alle riunioni degli organi collegiali - **responsabilità civile, penale, amministrativa, disciplinare e patrimoniale**⁵ - giustificazione delle assenze - incompatibilità con altri impieghi e con lezioni private - rispetto dei programmi didattici - adozione dei libri di testo - rapporti con le famiglie degli alunni - tenuta del registro personale - rifiuto di doni o offerte da parte degli alunni o delle loro famiglie - assolvimento di tutti gli obblighi legati al profilo professionale...

5 N.B. Di seguito si tratta solamente della responsabilità civile ‘in vigilando’.

Si prenda in considerazione la responsabilità civile dei docenti “in vigilando”: il quadro normativo di riferimento; si spieghi il concetto di “responsabilità aggravata”. La responsabilità degli insegnanti. Il quadro normativo di riferimento.

Nell'esercizio della loro professione sugli insegnanti incombono tutte le responsabilità dei normali pubblici dipendenti, ma la responsabilità caratteristica, quella che genera le maggiori preoccupazioni, è derivante dalla vigilanza sugli alunni minori.

Norme di riferimento:

- Art. 28 della Costituzione: il danneggiato chiama in causa tanto il responsabile del danno che la stessa Amministrazione di appartenenza.
- Art. 2043 del Codice Civile che obbliga al risarcimento chiunque causi ad altro un danno ingiusto.
- Le due norme di legge che riguardano direttamente i docenti sono gli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile.
- L'art. 2047 riguarda il danno cagionato da chi è “incapace di intendere e di volere”, il risarcimento è addossato a chi era tenuto alla sorveglianza, salvo che non dimostri di non aver potuto impedire il fatto. Tale norma può essere applicata nel caso di alunni in tenerissima età, quali quelli affidati alla scuola dell'infanzia, ovvero ad alunni più grandi, ma in particolari situazioni, quali quelli disabili.
- L'art. 2048 riguarda invece, nella maggior parte dei casi, gli insegnanti [parla di “precettori” per indicare la categoria degli insegnanti].
- Art. 61 L. 312/80: la responsabilità del personale scolastico ‘è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza degli alunni stessi’
- Si evidenzia, inoltre, che l'art. 10 del D. Lgs. 297/94, prevede come il Consiglio di Circolo e/o di Istituto delibera sull'adozione del Regolamento interno all'istituzione scolastica, prevedendo anche le concrete modalità per la vigilanza sugli alunni durante la giornata scolastica, ivi compresi l'ingresso e l'uscita da scuola (momenti particolari della vita scolastica).

La cosiddetta “responsabilità aggravata”

Perché si parla di “responsabilità aggravata” del personale della scuola nel caso in esame?

Tale responsabilità si basa su di una colpa presunta, ovvero sulla “presunzione” posta dalla legge di una “culpa in vigilando” ovvero sulla presunta negligenza nell’adempimento all’obbligo di vigilanza e/o sorveglianza.

La legge parte dal presupposto che il dovere di vigilanza sia stato omesso o sia stato negligente! Tocca al personale della scuola (coinvolto) dimostrare il contrario.

Per non incorrere in sanzioni (penali e/o civili) occorre provare che il danno verificatosi è dipeso da caso fortuito ovvero da un evento straordinario ed assolutamente imprevedibile, nonché non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza, da considerarsi in rapporto al caso concreto.

Se la sorveglianza è adeguata, si può dimostrare il “caso fortuito” – non prevedibile - nel comportamento del minore responsabile del danno. In tal caso nulla è imputabile al personale di sorveglianza.

QUESITO 9

I fondamenti giuridici per l'insegnamento della Religione cattolica nella scuola italiana (7^ lezione)

Identità e contenuti

Occorre fare riferimento all'art. 7 della Costituzione:

“Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi [11 febbraio 1929]. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, **non richiedono procedimento di revisione costituzionale.**” [cioè non occorre ricorrere all'art. 138]

NB. All'interno dei Patti Lateranensi, il Concordato tratta dell'Insegnamento religioso: "fondamento e coronamento dell'istruzione" (formula gentiliana).

- Il Concordato del 1929 sopravvive all'avvento della Repubblica e l'insegnamento della Religione rimane invariato fino al **1984** mentre si susseguono le varie riforme scolastiche.
- **Con la revisione del Concordato l'Irc non è più "fondamento e coronamento" dell'istruzione pubblica;** non è più insegnamento obbligatorio. Diventa facoltativo, ma è materia curricolare con l'obbligo di frequenza da parte di coloro che la scelgono.

La revisione del Concordato (1984) è preceduta da un acceso dibattito:

- si rileva un'incompatibilità culturale (non solo giuridico formale) di una 'materia' che parla un linguaggio poco scolastico [nei fatti è 'materia esterna' - a se stante - estranea ai percorsi di ripensamento didattico delle altre discipline]
- Si sostiene da più parti che anche l'insegnamento della religione cattolica può e deve adottare il codice proprio di una qualsiasi disciplina scolastica.

La revisione del Concordato - I documenti di riferimento

L'"**Accordo** di revisione del Concordato del 1929" tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede è del 18 febbraio 1984. L'accordo di revisione è un atto politico tra le parti. Da essi si sviluppa la seguente legislazione (in ordine di importanza e successione):

1. **Legge 25 marzo 1985 n. 121** introduce nell'ordinamento scolastico la revisione concordataria per mezzo dell'**art. 9. - tratta i principi generali** su:
 - Garanzia per la Chiesa al diritto di istituzione scuole paritarie
 - Insegnamento religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori.
2. **Protocollo addizionale:** aspetti applicativi relativi all'art.9, punto 2.
 - Insegnamento impartito conforme alla dottrina della Chiesa
 - Nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni
 - Insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati d'intesa con essa, dall'autorità scolastica.
3. **Intese** [tra Ministero e CEI] attuative dell'Accordo e/o del Protocollo: esecuzione concreta dei principi generali:
 - Programmi di insegnamento
 - Modalità di organizzazione dell'Irc e di collocazione nel quadro orario
 - Criteri per scelta libri di testo
 - Profili della qualificazione professionale dei docenti

Identità e contenuti dell'IRC

- L'Irc è anzitutto un "**insegnamento**" (dunque, materia scolastica), cioè un'attività didattica nata per la scuola e nella scuola.
- Perché Irc, anziché Religione (così come di dice "storia" e non "insegnamento della storia" ...)?
 - Potrebbe essere letto come semplice "ossequio" alla "dizione" concordataria. Ma non è proprio così!
 - Vuole piuttosto insistere sulla natura scolastica di questa particolare disciplina.
 - Anche se, nella prassi scolastica, l'appellativo della materia è semplicemente "Religione".

I **contenuti dell'insegnamento** sono individuabili nelle **Indicazioni didattiche nazionali per l'IRC**.

- Sono, ovviamente diversi per ogni grado e ordine di scuola.

- **Le Indicazioni nazionali** fissano gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze degli alunni per ciascuna disciplina o (nella scuola dell'infanzia) campo di esperienza.
- Questo insegnamento, in passato è stato spesso confuso con **la catechesi**, che ha una specifica finalità, cioè è chiamata a promuovere i contenuti della fede e la partecipazione alla vita della Chiesa (liturgia, spiritualità, annuncio, responsabilità cristiana, missione).

QUESITO 10 **Il docente di IRC nella scuola, oggi (7^a lezione)**

**Oltre ai normali requisiti per una pubblica assunzione,
al docente di IRC sono richiesti due requisiti concordatari:
l'idoneità canonica e la nomina d'intesa tra autorità scolastica ed ecclesiastica.
Si illustri ampiamente di che cosa si tratta
(considerando anche la durata della loro validità)
e quali conseguenze si determinano nella prassi scolastica.**

Due autorità di riferimento

L'insegnamento della religione cattolica (Irc) è l'unica disciplina scolastica che risponde a due autorità:

- Stato, in quanto responsabile dell'ordinamento scolastico (anche delle scuole non statali paritarie)
- Chiesa, in quanto garante dei contenuti insegnati.

L'Irc è nato dalla revisione concordataria del 1984.

Requisiti per l'insegnamento della religione cattolica

Oltre ai normali requisiti amministrativi, il docente di IRC è soggetto a due requisiti concordatari:

- Idoneità canonica all'Irc;
 - Nomina d'intesa tra autorità scolastica ed ecclesiastica.
- L'idoneità all'Irc è rilasciata a tempo indeterminato dall'ordinario diocesano.
 - Ma può essere revocata, quindi è un atto non definitivo ma dinamico, cioè sottoposto a verifica.

L'idoneità è riconosciuta dall'ordinario diocesano

Sulla base di criteri:

- “**retta dottrina**” = “conoscenza obiettiva e completa dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa”
- “**testimonianza di vita cristiana**” = capacità di vivere “coerentemente la fede professata, nel quadro di una responsabile comunione ecclesiale”
- “**abilità pedagogica**” = formazione e competenza che l'aspirante Idr si è procurato in campo didattico.
 - N.B. Le esplicitazioni dei criteri sono della CEI.
- L'idoneità ha valore soltanto all'interno della propria diocesi, in caso di trasferimento occorre un nuovo riconoscimento di idoneità.

L'idoneità, permanente, salvo revoca

- “L'idoneità non è paragonabile a un diploma che abilita a insegnare correttamente la religione cattolica. Essa stabilisce tra il docente di religione e la comunità ecclesiale nella quale vive un rapporto permanente di comunione e di fiducia, finalizzato a un genuino servizio nella scuola, e si arricchisce mediante le necessarie iniziative di aggiornamento, secondo una linea di costante sviluppo e verifica” (questo afferma Nota del 1991).

- Ma sul piano professionale ‘funziona come’ una abilitazione all’insegnamento [che gli altri docenti conseguono a seguito di esame specifico post laurea, salvo casistiche particolari ...].
- Si tratta di un attestato di appartenenza ecclesiale, soggetto a continua revisione.
- È divenuta “permanente salvo revoca” con la revisione dell’Intesa del 1990.
- Modifica resasi necessaria in vista della ridefinizione dello stato giuridico degli Irc (impossibile passare di ruolo, se vincolati ad una idoneità a tempo determinato).

L’idoneità e l’immissione in ruolo

Mantiene la sua validità anche dopo l’immissione in ruolo, avvenuta a seguito di concorso pubblico.

- Il concorso verifica soltanto competenze in materia di didattica generale e legislazione scolastica.
- L’autorità ecclesiastica certifica [ha già accertato!] le competenze relative ai contenuti attraverso l’idoneità.

Idoneità può essere limitata ad alcuni ordini o gradi di scuola o rilasciata in forma generica.

Può essere revocata (anche dopo l’immissione in ruolo) dall’ordinario diocesano e il docente non può più insegnare religione.

- Il docente può mantenere un rapporto con la pubblica amministrazione ma in altro servizio (se ci sono le condizioni per un altro servizio).
- Per gli insegnanti di Rc non di ruolo, la revoca comporta il licenziamento.

L’intesa sulla nomina

- È improprio parlare di “nomina” in presenza dell’autonomia scolastica, perché anche il docente di religione cattolica:
 - Non è più destinatario di un provvedimento emanato da una autorità superiore (la nomina);
 - È titolare del diritto a stipulare un contratto di lavoro con il rappresentante legale dell’amministrazione scolastica, sulla base delle premesse di cui sopra.
- La ratio della nomina d’intesa si applica anche a tutte le altre operazioni di gestione del docente di Rc, ad esempio sulla mobilità.
 - Il principio generale è sempre quello della titolarità ecclesiastica e non personale dell’Irc.

Sono oggetto di intesa:

- nominativo dell’Idr;
 - sede di servizio;
 - orario di insegnamento.
- L’intesa non può limitarsi solo alla prima nomina ma deve accompagnare l’Idr per tutta la sua carriera scolastica.
- Deve quindi essere d’intesa anche la mobilità degli Idri di ruolo (quella degli Idri non di ruolo dipende già dal solo ordinario diocesano).

Nell’**Intesa che segue al Protocollo addizionale** si sono definiti:

- a. I programmi di insegnamento (oggi Indicazioni didattiche): devono essere conformi alla dottrina della Chiesa e collocarsi nel quadro delle finalità della scuola (Intesa 1.1).
 - Ovviamente spetta alla sola autorità ecclesiastica stabilire la conformità (1.2).
 - Compete al Ministero verificare la coerenza con gli ordinamenti scolastici e con la relativa impostazione metodologica.
 - Emanati tramite DPR, previa intesa con la CEI.
- b. I criteri per la scelta dei libri di testo.

QUESITO 11

Si dica quali sono i livelli di stato giuridico del docente di IRC e che cosa comportano. (7^a lezione)

Le Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado sono contenute nella legge 186 del 2003.

La legge 186/2003 prevede:

- L'istituzione di due ruoli: per la scuola primaria e per la scuola secondaria.
- Il rispetto della normativa concordataria (idoneità e nomina d'intesa).
- L'assunzione del personale per concorso (ordinario e riservato).
- Un organico di ruolo sul 70% dei posti disponibili.
- L'utilizzazione in altro incarico in caso di revoca dell'idoneità o di esubero.

Sono tre i livelli di stato giuridico per i docenti di IRC

1. Insegnante di ruolo (dopo aver superato il concorso)

- Trattamento giuridico ed economico identico a quello degli altri docenti di ruolo.
- Titolarità su un organico regionale - articolato su base diocesana - e utilizzazione sulla singola sede si servizio.
- Mobilità regolata da CCNL e OOMM e subordinata al riconoscimento di idoneità (in caso di cambio di diocesi) e all'intesa sulla nuova sede.
- Non è previsto il passaggio ad altro insegnamento.
- Possibilità di accedere alla dirigenza scolastica.

2. Insegnante incaricato stabilizzato (progressione economica di carriera dopo almeno 4 anni di servizio e con orario completo)

- Dopo almeno 4 anni di servizio, anche discontinuo o a orario parziale e con accettazione del posto orario completo (o di almeno 12 ore nella primaria).
- Trattamento economico e giuridico pari a quello del personale di ruolo.
- Conferma automatica dell'incarico se permangono le condizioni.
- Mobilità gestita praticamente dall'ordinario diocesano.
- Scarse garanzie di stabilità nel rapporto di lavoro.

3. Insegnante incaricato non stabilizzato (solo aumenti biennali, con meno di 4 anni di servizio o con orario ridotto)

- Con meno di 4 anni di servizio o con incarico a orario parziale (o almeno di 12 ore nella primaria).
- Aumenti biennali calcolati sullo stipendio base.
- Trattamento giuridico specificamente normato dal CCNL, con condizioni pari a quelle del personale non di ruolo.
- Mobilità di fatto affidata all'ordinario diocesano.
- Nessuna garanzia di stabilità nel rapporto di lavoro.

La mobilità (vocabolario e altro)

- Mobilità professionale = passaggio di ruolo.
- Mobilità territoriale = trasferimento in altra sede.
- Mobilità professionale solo tra i due ruoli Irc. Nessun passaggio ad altro insegnamento.

- Idr non di ruolo: la mobilità dipende dall'ordinario.
- Idr di ruolo: tutto dipende dall'intesa tra le due autorità.
- Vincoli alla mobilità: idoneità diocesana e intesa sulla nomina.
- L'Idr di ruolo non è titolare sulla scuola ma sulla diocesi ed è utilizzato nella sede di servizio.
- L'Idr di ruolo non ha un diritto soggettivo alla scelta della sede e non prevale sull'Idr non di ruolo. Decide l'ordinario diocesano.
- Graduatoria regionale articolata per diocesi.

QUESITO 12

La valutazione degli alunni (8^a lezione)

Si spieghi il significato dei concetti di “verifica, misurazione e valutazione vera e propria” in relazione all’aspetto docimologico della valutazione.

Si dica inoltre che cosa si intende per valutazione formativa, come si realizza, quando si applica e come si differenzia dalla valutazione sommativa.

La valutazione può essere vista sotto tre punti di vista:

- Pedagogico
- Amministrativo
- Docimologico
 - La **docimologia** è un ramo della pedagogia che si occupa dello studio dei sistemi di valutazione e delle prove di verifica. ‘Muovendo dalla preoccupazione di eliminare per quanto possibile l’elemento soggettivo del giudizio nelle prove di esame, la d. si occupa della rilevazione degli elementi da valutare, dell’allestimento delle tecniche più idonee per accertarli, dei metodi di misurazione, tabulazione e comparazione dei risultati.’ (Enc. Treccani).

1. La valutazione: il profilo pedagogico

- Le scienze dell’educazione concepiscono la valutazione oggi come un’operazione diagnostica; per ogni alunno occorre prendere in considerazione:
 - Aspetti misurabili del suo apprendimento (competenze, conoscenze, ...).
 - Il suo stile cognitivo, cioè il modo con cui apprende [lo si fa per “consuetudine” con gli alunni disabili].
 - Le dinamiche emotive, affettive e relazionali che entrano in gioco.
- Dunque:
 - Certificazione di apprendimento sì! Ma anche regolazione dell’azione didattica, rilevazione di informazioni sul processo di apprendimento (= “governo” del processo di insegnamento-apprendimento in una situazione collettiva) ...
 - Insegnanti capaci di leggere gli esiti prodotti dagli interventi didattici precedenti per calibrare quelli successivi.
 - Vi è un rapporto stretto tra **programmazione e valutazione**, [particolarmente nell’ambito di una scuola che si caratterizza per essere obbligatoria per il conseguimento dei diritti fondamentali di cittadinanza...].

2. La valutazione: il profilo amministrativo

- Nel nostro Paese il titolo di studio ha valore legale e consente di accedere a determinati diritti
- Il titolo di studio deve essere certificato da un documento, dunque la valutazione ha anche un valore amministrativo.
- Nell'ordinamento giuridico italiano il titolo di studio è un certificato rilasciato da un'autorità scolastica nell'esercizio di una funzione pubblica.
- L'autorità deve essere un'amministrazione pubblica a ciò incaricata dalla legge, oppure un istituto privato *legalmente riconosciuto (= paritario)* dal Ministero competente
- Il titolo di studio deve riferirsi ad un corso riconosciuto a livello nazionale o regionale. A questi titoli, e solo ad essi, viene accordata una specifica protezione legale.

3. La valutazione: il profilo docimologico

Docimologia: studia i problemi legati alla valutazione e ne individua tre fasi

- a. La verifica
- b. La misurazione
- c. La valutazione

Il profilo docimologico: a. La verifica

- È un **insieme di prove** (osservazioni sistematiche, interrogazioni, prove scritte, questionari a risposta aperta o chiusa, ecc.)
- Per essere corretta richiede una pluralità di prove diversificate, per evitare errori impliciti (qualche esempio):
 - Le osservazioni sistematiche sono legate alla soggettività dell'osservatore
 - Durante le interrogazioni la capacità o non capacità di espressione verbale può nascondere l'effettiva preparazione dell'alunno e l'atteggiamento del docente può condizionare le risposte dell'alunno
 - Le prove scritte a risposta chiusa, soprattutto i questionari che offrono la possibilità di scelta tra più risposte, sono soggette alla legge della casualità.

Il profilo docimologico: b. La misurazione

- È l'elaborazione quantitativa delle prove di verifica.
- Una prova di verifica è considerata valida quando, una volta misurata, rispecchia un andamento definito come "Campana di Gauss", cioè all'incirca dà i seguenti risultati:
 - 20-25% eccellenti
 - 50-60% medi
 - 20-25% non sufficienti
- Se i risultati ottenuti si discostano di molto da quelli statisticamente previsti, la prova somministrata è troppo facile o troppo difficile.
- Le possibili obiezioni di chi è estraneo a queste nozioni ... (e tende a confondere misurazione con valutazione).

Il profilo docimologico: c. La valutazione vera e propria

- È interpretazione dei dati * ottenuti con la misurazione.
- Processo abbastanza complesso che deve tener conto di almeno tre parametri di riferimento essenziali per risultare corretto
 - Obiettivi previsti dalle disposizioni legislative
 - Obiettivi adattati al contesto classe
 - Obiettivi previsti specificatamente per la storia personale dell'alunno
- Peso diverso dei parametri nella scuola primaria, nella scuola secondaria di 1° grado e nella scuola secondaria di 2° grado.

* N.B. L'interpretazione dei dati può essere soggetta a molti errori, i più comuni sono tre:

- **Lo stereotipo**, cioè valutare secondo l'abitudine e non accorgersi dei cambiamenti in positivo o negativo (es. generalmente non riesce in inglese, non è "portato" ... non mi accorgo - per es. - che ha migliorato la comprensione del testo).
- **L'effetto alone**, cioè trasferire in determinati ambiti disciplinari le valutazioni positive o negative (es. male in matematica, dunque male anche in filosofia ...).
- **L'effetto Pigmalione**, cioè i circoli viziosi (o virtuosi) che si instaurano incoraggiando o scoraggiando un alunno con il proprio atteggiamento
 - [se l'insegnante crede che un alunno sia meno dotato lo tratterà, anche inconsciamente, in modo diverso dagli altri; l'alunno interiorizzerà il giudizio e si comporterà di conseguenza; l'alunno tenderà a divenire nel tempo proprio come l'insegnante lo aveva immaginato].

I tempi della valutazione

La valutazione degli apprendimenti si articola in tre momenti

- Iniziale, nella prima fase dell'anno scolastico, ha funzione diagnostica circa i livelli cognitivi di partenza (conoscenze e abilità) ...
- **In itinere, o formativa**, si colloca nel corso degli interventi didattici, accompagna costantemente il processo didattico nel suo svolgersi.
 - N.B. Questo tipo di valutazione ha più peso nelle scuole del 1° ciclo rispetto alla scuola superiore!
- **Finale (detta anche sommativa o complessiva)** al termine di un processo didattico: redige un bilancio complessivo dell'apprendimento, sia a livello di singolo alunno, sia a livello dell'intero gruppo classe (occasione per stimare la validità del percorso programmato ed effettivamente realizzato).

[**La parte che segue è riprodotta per completezza di risposta, tuttavia, da la sua complessità, NON è richiesta nella risposta da parte del/la candidato/a che scegliesse il presente quesito.**]

La valutazione in rapporto alla programmazione

Logicità e coerenza nei vari passaggi, sotto il profilo tecnico-didattico e della legittimità:

- Definizione degli obiettivi di apprendimento
- Definizione dei criteri di valutazione
- Individuazione delle modalità di verifica
- Documentazione delle attività svolte
- Registrazione degli esiti delle osservazioni e delle verifiche
- Sintesi valutativa da riportare nel documento di valutazione.

L'oggetto della valutazione

- Finalità e contenuti della valutazione sono stati variamente concepiti nel corso degli anni, anche recenti. Ora il punto di riferimento: DLGS 62/2017.
- La valutazione scolastica riguarda l'apprendimento e il comportamento degli studenti.
- I docenti procedono alle verifiche intermedie, periodiche e finali, coerentemente con:
 - gli obiettivi di apprendimento previsti dal PTOF della scuola,
 - le Indicazioni nazionali e le Linee guida specifiche per i diversi livelli.
- Sono oggetto di valutazione tanto il processo quanto risultati.
- L'atto valutativo ha una finalità formativa ed educativa:
 - 'concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi';
 - 'documenta lo sviluppo dell'identità personale'.
- La valutazione tende anche a promuovere l'autovalutazione dell'alunno sull'intero repertorio degli apprendimenti, costituito da conoscenze, abilità e competenze (art. 1 cc. 1-2).

QUESITO 13

La scuola dell'integrazione e dell'inclusione (9^a lezione)

Handicap: il punto di svolta con la legge 517/77, l'intervento della Corte costituzionale e la legge 104/92. L'evoluzione della definizione.

Prima della legge 517/77 gli alunni con handicap erano collocati in classi separate

In Italia, le prime **classi differenziali** furono create all'inizio del XX secolo; erano destinate ad alunni disabili o affetti da disturbi dell'apprendimento o da problemi di socializzazione.

La Circolare Ministeriale n. 1771/12 dell'11 marzo 1953 delineava precisamente la differenza tra **classi speciali e differenziali**:

- “Le **classi speciali** per minorati e quelle di differenziazione didattica sono istituti scolastici nei quali viene impartito l'insegnamento elementare ai fanciulli aventi determinate minorazioni fisiche o psichiche ed istituti nei quali vengono adottati speciali metodi didattici per l'insegnamento ai ragazzi anormali, es. scuole Montessori.
- Le **classi differenziali**, invece, non sono istituti scolastici a sé stanti, ma funzionano presso le comuni scuole elementari ed accolgono gli alunni nervosi, tardivi, instabili, i quali rivelano l'inadattabilità alla disciplina comune e ai normali metodi e ritmi d'insegnamento e possono raggiungere un livello migliore solo se l'insegnamento viene ad essi impartito con modi e forme particolari”.

Il lungo percorso verso l'inclusione scolastica inizia nel 1971 con la legge n. 118.

- Prevedeva che l'istruzione dell'obbligo dovesse avvenire: “nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi defezioni intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali”.
- All'applicazione della L. 118/71 fece seguito un acceso dibattito nel mondo della scuola e delle istituzioni tra:
 - coloro che erano favorevoli ad una piena integrazione di tutti gli alunni;
 - coloro che propendevano per un modello di integrazione rivolto solo ai meno gravi.
- Nel 1975 fu istituita una commissione ministeriale (presieduta dalla senatrice Franca Falcucci) con il compito di relazionare sul processo di integrazione nelle scuole italiane e studiare la questione dell'inserimento nelle classi degli alunni in situazione di disabilità.

La Legge 517/77 rappresenta il punto di svolta

- Con la legge 517/77 si afferma il principio costituzionale dell'uguaglianza sostanziale nella scuola.
- Si aboliscono le classi differenziali previste dalla legge istitutiva della nuova scuola media (legge 1859/62) per non melio precisati “disadattati scolastici” (art. 12).
- Si fissa il principio dell'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap.
 - Vengono introdotti nelle classi “insegnanti specializzati” (cd. Docente di sostegno)
 - Si fissa il limite di 20 alunni per classe, in presenza di alunni con handicap.
- La legge è fortemente innovativa, ma sa si occupa soltanto della scuola dell'obbligo.

L'intervento della Corte Costituzionale

- Sentenza del 1983: denuncia l'inammissibilità dell'isolamento e della discriminazione di persone disabili nel mondo del lavoro.

- Sentenza del 1987: impone di estendere l'integrazione anche nella scuola secondaria superiore, ritenendo “innegabile che le esigenze di apprendimento e socializzazione (...) non vengono meno al compimento della scuola dell'obbligo”.

Gli alunni disabili nella legge 104/92: diritto all'educazione e all'istruzione (art. 13)

- È legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e dei diritti delle persone handicappate.
- Tuttora vigente (seppur con le modifiche dal D. Lgs. 66/2017, di attuazione della “Buona scuola”).
- Affronta la problematica dell'handicap anche a livello scolastico; garantisce il *“diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle scuole di ogni ordine e grado”*.
- La formazione educativa del disabile è diventata da allora oggetto di un **piano educativo individualizzato** (PEI).

La definizione del soggetto disabile

- È considerata **persona con handicap** colui che presenta una *“minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”*.
- **Nell classificazione internazionale del funzionamento della disabilità (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (2001) è scomparso il termine handicap, sostituito ora dal temine disabilità.**

QUESITO 13 bis La scuola dell'integrazione e dell'inclusione (9^a lezione)

**L'insegnante di sostegno: compito
L'assetto normativo attuale per il riconoscimento della disabilità nella scuola.
I soggetti coinvolti.**

L'insegnante di sostegno

- Con la legge 517/77 è previsto l'impiego di ‘insegnanti specializzati’ per favorire l'integrazione e il sostegno degli alunni portatori di handicap nella scuola elementare e media.
- Anche la legge quadro 104/92 per l'assistenza, l'integrazione sociale e dei diritti delle persone handicappate prevede che nelle scuole di ogni ordine e grado - oltre all'assistenza fornita obbligatoriamente dagli EE.LL. – siano assegnati docenti specializzati.
- L'insegnante è assegnato alla classe e non al singolo alunno; è contitolare sulla classe o sezione.
- Compito:
 - facilitare l'integrazione degli alunni con disabilità, ‘assumendo corresponsabilità nell’intera classe’, ne deriva che allo scrutinio vota su tutti gli alunni e non solo sui disabili.
 - Facilitare il lavoro dei colleghi curricolari nell’interagire con gli alunni disabili, [nei fatti – tra l’altro - presente per un numero limitato di ore].
- Di norma è assegnato in media un insegnante di sostegno ogni due (media nazionale) alunni certificati.

I soggetti istituzionali coinvolti nella gestione della disabilità

- Lo Stato (in quanto amministrazione scolastica): con l'assegnazione docenti di sostegno, l'adeguamento dell'organico del personale ATA, il contributo economico alle scuole commisurato al numero di alunni con disabilità.
- Le Regioni: provvedono (nella Conferenza Stato-Regioni) ad uniformare i profili professionali del personale [= criteri] destinato all'assistenza.

- Gli Enti locali: garantiscono il personale per l'assistenza, i servizi di trasporto, l'accessibilità dei locali scolastici.

L'assetto normativo attuale sulla disabilità è richiamato dalla Legge 107/2015 da cui derivano il DLGS 66/17 e il DLGS 96/19.

La cronologia dei passaggi nel processo di inclusione

- **Domanda per accertamento della disabilità: presentata dalla famiglia all'INPS.**
- 1. **Profilo di funzionamento (PDF).** È redatto dall'Unità di valutazione multidisciplinare presso l'ASL ed è composta da un medico specialista, uno specialista in neuropsichiatria infantile, un terapista della riabilitazione, un assistente sociale o rappresentante dell'Ente locale che ha in carico la persona. Il Profilo è redatto con la collaborazione dei genitori. Definisce la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione (vengono determinate le ore di sostegno) + l'eventuale indicazione dell'assistente personale. È documento propedeutico e necessario per l'elaborazione del Piano educativo individualizzato (PEI) e del Progetto individuale.
- 2. **Progetto Individuale:** redatto da Comune e Aziende Sanitarie sulla base del Profilo di funzionamento (PDF) per definire prestazioni e servizi (es. trasporto, assistenza...) in accordo con i genitori.
- 3. **Piano Educativo Individualizzato (PEI):** redatto all'inizio di ogni anno scolastico dai docenti contitolari della classe con la partecipazione dei genitori e delle altre figure professionali interagenti con la classe. (GLO=gr. lavoro op.)
 - Tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento.
 - Individua strumenti, strategie, modalità didattiche efficaci per il percorso di apprendimento dell'alunno.
 - È soggetto a periodiche verifiche nel consiglio di classe.
- 4. **Piano per l'inclusione (PPI) all'interno del PTOF:** modalità di utilizzo delle risorse e degli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica complessivamente intesa (riguarda tutti gli alunni disabili della scuola).

QUESITO 14

La scuola dell'integrazione e dell'inclusione (9^ lezione)

Si dica da quando entra nella terminologia legislativa il termine inclusione, in riferimento alla scuola, che cosa sono e quali sono i disturbi specifici di apprendimento.

Si illustrino i singoli profili e le attenzioni a cui hanno diritto gli alunni che si trovano in tali situazioni. Si dica che cosa significa l'acronimo BES.

A partire dal 2010, nella scuola italiana si susseguono norme tese a modificare la “lettura” della diversità:

- Non più centrata (solo) sull'alunno con disabilità per il suo inserimento...
- Ma all'area dello svantaggio scolastico e quindi all'organizzazione, alla qualità dei contesti, alla didattica, alla dimensione relazionale... agli ambienti di apprendimento.

L'inclusione scolastica costituisce un vanto della scuola italiana: ‘la nostra legislazione è una delle più avanzate in questo campo per la ricerca di una costante integrazione di quelle persone che in passato erano tenute ai margini della scuola e della vita sociale.’ (Cfr. Cicatelli, op. cit. p.304)

Si assiste ad una graduale evoluzione lessicale a livello generale (nei documenti internazionali e nazionali) a partire dagli 2000:

- **da “alunni handicappati”**, ad “alunni diversamente abili” (considerato un inutile eufemismo) a...
- **“persone con disabilità”** (ONU, 2006). Denominazione condivisa a livello internazionale, che sottolinea il riferimento a ‘persone’ (come gli altri) cui si aggiunge una particolare caratteristica: ‘disabile’.
- Si evita di individuare tali soggetti solo con la caratteristica.
- In Italia è il 2010 l’anno che segna il cambio di terminologia, quando vengono riconosciuti i disturbi specifici di apprendimento con la legge 170.

I disturbi specifici di apprendimento (DSA) - legge 170/2010

Sono 4: dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia; spesso si tratta di casi di disabilità poco visibile, giunta da poco all’attenzione della scuola italiana. “Si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana”.

In passato, tali disturbi per la loro scarsa evidenza, talvolta erano interpretati come effetto di scarso impegno o distrazione.

Più precisamente possono essere così descritti:

- **Dislessia**: ‘difficoltà nell’imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità di lettura’.
- **Disgrafia**: ‘disturbo di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica’.
- **Disortografia**: ‘disturbo di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica’ [passaggio dalla parola orale alla parola scritta, mancata corrispondenza tra suono e segno].
- **Discalculia**: ‘difficoltà negli automatismi del calcolo e dell’elaborazione dei numeri’.

Non prevedono la presenza del docente di sostegno perché non si tratta di handicap così come definito dalla 104/92. Per loro occorre che il Consiglio di classe predisponga un Piano Didattico Personalizzato (PDP).

Questi disturbi possono presentarsi separatamente o insieme nella stessa persona. Se si presentano associati a disabilità come da legge 104/92 richiedono la presenza del docente di sostegno e necessitano della redazione del PEI.

Gli alunni con disabilità e nello specifico gli alunni con disturbi specifici di apprendimento necessitano di strumenti compensativi e dispensativi.

- Compensativi: apparati didattici tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione. (Es. sintesi vocale, registratore, correttore ortografico nei programmi di videoscrittura, calcolatrice, tavole, mappe concettuali...).
 - Loro caratteristica: agevolare lo studente nella funzione deficitaria, senza facilitargli il compito da un punto di vista cognitivo.
- Misure dispensative (in aggiunta o in alternativa) sulla base di una precisa diagnosi: consentono di non svolgere alcune prestazioni difficoltose.
 - Obiettivo: escludere gli effetti del disturbo su obiettivi di apprendimento comuni, NON differenziati per il singolo studente.

I bisogni educativi speciali (BES)

È la Dir. Min. 27/12/2012 a riconoscere e descrivere i Bisogni specifici di apprendimento.

Non esiste alcuna diagnosi Bes in quanto i Bisogni Educativi Speciali non rappresentano di per sé un’etichetta diagnostica, possono includere ragazzi:

- con disturbi clinici (e dunque con una diagnosi e certificazione con un preciso codice);

- alunni con problemi di altra natura (malattia, disagio culturale grave, stato di abbandono... o stranieri che non hanno ancora appreso la lingua italiana); questi alunni potrebbero rientrare nella **normativa Bes**. Così facendo potrebbero quindi usufruire di canali didattici diversificati anche in assenza di disturbi clinici. Per questi alunni occorre che il Consiglio di classe predisponga un Piano Didattico Personalizzato (PDP).
 - La condizione di piena funzionalità della persona dipende essenzialmente dal contesto spazio-temporale e può essere compromessa da fattori contingenti e temporanei (malattie, situazioni personali e familiari superabili...).
 - I bisogni educativi speciali sono studiati dalla comunità scientifica internazionale a partire dagli ultimi decenni. In Italia le prime disposizioni amministrative: Direttiva 27 dic. 2012 + alcune Note e Circ. di chiarimento. Tutta la materia è in evoluzione: per questo si possono fornire solo indicazioni generali...
- Gli alunni con bisogni educativi speciali hanno diritto agli aiuti previsti per i DSA come gli strumenti compensativi o dispensativi e l'attivazione di un Piano Didattico Personalizzato. **La valutazione di tali alunni deve essere coerente con lo specifico Piano didattico personalizzato.** (C.M. n. 8 del 06/03/2013).

L'area dei BES nel suo insieme comprende, dunque, tre grandi sottocategorie:

- Disabilità (certificabile ai sensi della legge 104/92);
- Disturbi specifici di apprendimento (DSA, certificabili ai sensi della legge 170/2010);
- Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale (secondo la Dir. Min. 27/12/2012).

QUESITO 14 bis La scuola dell'integrazione e dell'inclusione (9^ lezione)

**Si dica come si procede nella valutazione per gli alunni disabili,
per gli alunni con DSA e con BES.**

VALUTAZIONE degli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92

- È il PEI (Piano Educativo Individualizzato) il punto di riferimento per stabilire a quali prove sia possibile sottoporre gli alunni con disabilità certificata, sia durante l'attività didattica ordinaria, sia in sede d'esame.
- Nel PEI sono indicati – tra l'altro - gli obiettivi da raggiungere, la differenziazione dei contenuti, le metodologie, l'uso di attrezzi tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altro ausilio tecnico necessario per l'attuazione del piano educativo individualizzato.
- Le prove d'esame devono essere coerenti con il PEI (quindi anche con prove differenziate ma **equivalenti***). Nel diploma non si fa alcun cenno dello svolgimento di prove differenziate.
 - * Nel primo ciclo solo in casi molto rari il consiglio di classe dichiara la 'non equivalenza delle prove'.
- Anche **nel 2° ciclo**, in sede d'esame, possono essere disposte prove differenziate, coerenti con il PEI, ma di valore **equipollente**.
- Nel caso in cui gli studenti non siano in grado di sostenere prove equipollenti, viene rilasciato un attestato di credito formativo, che indichi il tipo di percorso effettuato, le discipline seguite e la valutazione su di esse.
- Agli alunni disabili (1° e 2° ciclo) che non si presentino all'esame in conseguenza della propria disabilità viene comunque rilasciato un attestato di credito formativo.

VALUTAZIONE degli alunni con DSA certificati ai sensi della legge 170/2010

Primo ciclo

Valutazione degli apprendimenti e partecipazione agli esami:

- Coerente con il Piano didattico personalizzato e può essere assegnato un tempo maggiore per lo svolgimento delle prove.
 - Caso di dispensa dalla prova scritta di lingua straniera (come da certificazione): soltanto prova orale.
 - Casi di particolare gravità: completa esenzione dallo studio delle lingue straniere.
 - Esame: prove differenziate con valore equivalente.
 - Nel diploma “non viene fatta menzione della modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Secondo ciclo

- Le prove differenziate NON equipollenti sono finalizzate soltanto al rilascio di un attestato di credito formativo.
- Lo svolgimento di prove differenziate è indicato solo nell'attestato e non nelle tabelle e non nelle tabelle affisse all'albo.
- Nel caso in cui il candidato disabile svolga prove non equipollenti a quelle ordinarie non consegue il titolo di studio ma un'attestazione di credito formativo.

QUESITO 15

Valutazione e autovalutazione delle scuole (10^a lezione)

**Si dica qual è la funzione e l'articolazione del Sistema nazionale di valutazione
e il suo rapporto con l'autonomia.**

**Si illustrino inoltre i compiti di INVALSI e INDIRE,
nonché le finalità di RAV e PDM.**

La scuola, come qualsiasi altra organizzazione pubblica, ha necessità di misurare secondo criteri di attendibilità e oggettività, la propria produttività, i risultati ottenuti e la qualità delle sue prestazioni in rapporto ai bisogni e alle aspettative degli utenti e del territorio.

L'esigenza della valutazione dei servizi erogati diventa più pressante nel momento in cui il sistema si organizza in forma decentrata e autonoma.

Autonomia e valutazione sono due facce della stessa medaglia: nel momento in cui alle scuole vengono concessi ampi spazi di autonomia didattica ed organizzativa, la valutazione diventa un indispensabile strumento per governare il sistema nel suo complesso.

L'attribuzione dell'autonomia alle scuole va di pari passo con lo sviluppo di una cultura della valutazione, sia interna (autovalutazione) che esterna.

La base normativa

Il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) è stato istituito con il DPR 28 marzo 2013, n. 80 - dopo le sollecitazioni pervenute dall'Unione Europea all'Italia. Riguarda tutto il sistema scolastico di istruzione e di formazione: scuole statali, scuole paritarie e IeFP.

Il Sistema Nazionale di Valutazione è costituito da tre soggetti:

- **INVALSI:** Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione.
- **INDIRE:** Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa; sviluppa azioni di sostegno ai processi di miglioramento della didattica e dei comportamenti professionali del personale della scuola.

- **Contingente ispettivo:** dirigenti di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva, appartenenti alla dotazione organica dirigenziale del Ministero, svolgono l'attività di valutazione nei nuclei di valutazione esterna

Finalità del SNV

Duplice:

- il **miglioramento** (improvement, cioè si raccolgono dati e si misurano per erogare un servizio sempre migliore),
- la **rendicontazione** (accountability, cioè si dà conto ai contribuenti e ai cittadini di come si spendono i soldi che essi danno alla scuola).

Da parte del SNV, dunque

- **Nessuna volontà sanzionatoria** o punitiva.
- **Piuttosto: volontà di attivare processi di automiglioramento** della qualità dell'apprendimento, della didattica e dei comportamenti professionali degli insegnanti.

Esso prevede due funzioni principali:

- **valutazione interna** (autovalutazione, secondo parametri indicati da INVALSI)
- **valutazione esterna** (tramite corpo ispettivo, che opera secondo i parametri indicati da INVALSI).

INVALSI (Istituto per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione)

Ha prerogative molto ampie nella definizione dei contenuti della formazione e dei curricula.

- Propone i protocolli di valutazione e i programmi delle visite alle istituzioni scolastiche da parte degli ispettori esterni (cd. Nuclei di valutazione);
 - Definisce gli indicatori di efficacia e di efficienza per identificare le scuole in crisi.
 - Definisce gli indicatori per la valutazione dei Dirigenti.
 - Redige un rapporto periodico sul sistema scolastico e formativo.
- Partecipa alle indagini internazionali in materia di valutazione in rappresentanza dell'Italia.
- Ha funzioni di valutazione dell'intero sistema scolastico italiano, evidenziando le aree critiche anche in comparazione con gli altri Paesi europei.
- Tra i molti compiti: studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa.

INDIRE (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa)

Svolge compiti di:

- sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa;
- formazione in servizio del personale della scuola;
- documentazione e ricerca didattica;
- nel quadro degli obiettivi fissati in sede europea e internazionale.

Interviene soprattutto a supporto dei piani di miglioramento, adottati autonomamente dalle singole scuole.

[La valutazione interna] Il processo di valutazione delle scuole autonome si articola in 4 fasi:

1. autovalutazione delle istituzioni scolastiche, che consiste:
 - nell'analisi e verifica del proprio servizio;
 - nella elaborazione di un rapporto di autovalutazione (RAV);*¹
 - nella formulazione di un piano di miglioramento (PdM).**²
2. valutazione esterna, che si articola:
 - individuazione delle istituzioni da sottoporre a verifica (ogni anno una percentuale del 10%);
 - visite dei nuclei di valutazione esterna;

- eventuale ridefinizione, da parte delle istituzioni scolastiche, del piano di miglioramento.
3. azioni di miglioramento, che consistono:
- nella definizione e attuazione degli interventi migliorativi, con il supporto dell'INDIRE o attraverso la collaborazione con università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali.
4. rendicontazione sociale, che consiste nella pubblicazione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili.

*1 Il Rapporto di autovalutazione (RAV)

L'autovalutazione è il primo passo del processo di valutazione delle scuole.

- Si effettua attraverso la compilazione del RAV.
- Scopo del RAV: fornire una descrizione della scuola e del suo funzionamento.
- È il punto di partenza per l'individuazione delle priorità di sviluppo su cui fondare il **Piano di miglioramento (PdM)**.
- Tutte le istituzioni scolastiche, sia statali che paritarie, sono tenute alla compilazione del RAV, curato dal Dirigente e dal Nucleo interno di valutazione (NIV).
- Non occorrono requisiti particolari per far parte del NIV (serve soltanto il possesso di una casella di posta istituzionale).

**2 Il Piano di miglioramento (PdM)

La fase successiva alla pubblicazione del RAV riguarda la formulazione e l'attuazione del PdM.

- Il Piano di miglioramento indica il percorso che la scuola intende affrontare per raggiungere i traguardi relativi alle priorità indicate nel RAV.
- Il PdM è curato dal Dirigente e dal Nucleo interno di valutazione ma è fondamentale, per la sua efficacia, il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica.
- L'INDIRE – a supporto delle scuole - fornisce un modello basato su due tipi di interventi:
 - **Le pratiche educative e didattiche;**
 - **Le pratiche gestionali ed organizzative.**
- Vi è uno stretto rapporto tra PTOF e Piano di miglioramento, poiché quest'ultimo deve essere interito nel Piano triennale dell'offerta formativa.

Non richiesto dal Quesito 15 [qui aggiunto per completezza del quadro sull'autovalutazione]

La valutazione esterna. È finalizzata:

- al miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti;
- alla riduzione della dispersione scolastica e dell'insuccesso scolastico;
- alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli studenti;
- al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza;
- alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione all'università e al lavoro.

È affidata ai Nuclei di valutazione esterna (NEV), costituiti da ispettori (dirigenti tecnici) che ne assumono il coordinamento e da esperti in materia di valutazione esterna di sistemi scolastici.

- Punto di partenza della valutazione esterna (visita ispettiva): il processo di autovalutazione effettuato dalla scuola (RAV) e il successivo Piano di miglioramento (PDM). Il tutto in un clima di reciproca fiducia e collaborazione.
- La visita ha una durata di tre giorni (incontri con il Dirigente, staff, nucleo interno di valutazione, interviste individuali, esame della documentazione, visita degli spazi della scuola...)

- *Sulla base delle evidenze emerse durante la visita il NEV formula un giudizio collegiale per ciascun ambito oggetto di valutazione (nell'attribuzione del livello che descrive meglio la situazione su una scala da 1 (situazione molto critica) a 7 (situazione eccellente)).*
- *Esiti: fanno da stimolo per attivare una riflessione all'interno della scuola e per individuare le priorità su cui orientare il miglioramento, attraverso la stesura del Piano.*

QUESITO 16

Il rapporto della scuola con il territorio (11^a lezione)

Si dica che tipo di rapporto prevede la normativa tra Enti locali e Scuole.

Si riferisce anche sul curricolo opzionale obbligatorio (ovvero locale):

si dica da quale norma è stato previsto, di che cosa si tratta e di quali contenuti si sostanzia.

Chi fa che cosa nel rapporto scuola-territorio.

I compiti e le responsabilità in materia scolastica degli Enti Locali.

Le norme fondamentali che regolano il rapporto.

Scuola e territorio rivestono un ruolo complementare nel funzionamento del sistema educativo.

Le norme fondamentali che regolano il rapporto sono tre:

1. **Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche**, (D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, attuativo dell'art. 21 della legge n. 59/97).
2. **Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali** (D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112) con:
 - L'articolo 138 delega in materia scolastica alle Regioni.
 - L'articolo 139 trasferimento di compiti e funzioni alle Province e ai Comuni di funzioni e compiti amministrativi, sempre in materia scolastica.
3. **Il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233**, Norme per il **dimensionamento ottimale** delle istituzioni scolastiche
[... "agli enti locali è attribuita ogni competenza in materia di soppressione, istituzione, trasferimento di sedi, plessi, unità delle istituzioni scolastiche. Tale competenza è esercitata, su proposta e, comunque, previa intesa, con le istituzioni scolastiche interessate]

Istruzione, un sistema integrato

- Il sistema di istruzione e formazione dipende da diversi livelli istituzionali, tutti con ruoli propri e interagenti:
 - Lo Stato: potere di definire le norme generali del sistema di istruzione.
 - La Regione: competenza di organizzare il servizio d'istruzione e formazione sul territorio.
 - Gli Enti locali (Province e Comuni): competenza di organizzare il servizio d'istruzione e formazione sul territorio.
- Stato e Regioni devono comunque concorrere a definire insieme molte funzioni inerenti al sistema di istruzione e all'istruzione e formazione professionale.
- Tutte le scuole sono vincolate alle norme generali definite dallo Stato, per quanto riguarda obiettivi formativi e di apprendimento, contenuti dell'insegnamento e ordinamenti scolastici.

Tipo di rapporto tra enti locali e scuole: rapporto funzionale, di reciproco rispetto e cooperazione
Le istituzioni scolastiche:

- Hanno **autonomia funzionale propria e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa**,
 - *nel rispetto delle funzioni delegate alla Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali*, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto lg.vo 31 marzo 1998, n. 112.
- A tal fine **interagiscono tra loro e con gli enti locali** promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione". [Art. 1, co 1 D.P.R. 275/1999 – Regolamento dell'autonomia]

Anche gli amministratori debbono sapere che cos'è un PTOF ...

- È "il documento fondamentale, costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche" che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia
- Riflette "le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale" e tiene conto "della programmazione territoriale dell'offerta formativa"
- È competenza del dirigente scolastico attivare "i necessari rapporti con gli *enti locali* e con le diverse *realtà istituzionali*, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio" per una corretta e mirata elaborazione del PTOF.

Dunque ...

- Tra Scuola ed Ente locale dovrà sussistere un vincolo di cooperazione per la progettazione dell'offerta formativa
- È necessario che il PTOF esprima (= tenga conto del-) le esigenze delle diverse compagini del territorio, tra cui quelle dell'ente locale.
- Inoltre, le istituzioni scolastiche hanno il compito di assicurare "comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli *enti locali* in materia di interventi integrati"

Le interazioni possibili, sulla base del PTOF

- Nella determinazione del curricolo **opzionale** obbligatorio - cioè "curricolo di scuola" o "locale" - il legislatore ha disposto che tale determinazione del curricolo tenga conto, tra l'altro, delle "esigenze e delle attese espresse (...) dagli *enti locali*".
- Anche in questo passaggio traspare l'importanza del contributo dell'ente locale nella fase progettuale del *curricolo locale* e il vincolo della scuola a tener conto delle sue esigenze e attese, purché ovviamente siano *espresse* e quindi comunicate alla scuola.

Il finanziamento dell'Ente locale ...

- È frutto (in parte) di accordo con la scuola [il dirigente ha un ruolo importante nella motivazione delle necessità e nell'illustrazione dei progetti che più attengono la dimensione "locale"]
- È finalizzato:
 - al funzionamento della scuola
 - (in parte) alla realizzazione PTOF (magari per progetti specifici, ma anche no...)
- Va iscritto nel bilancio della scuola (Programma annuale), dunque è soggetto ad approvazione e a verifica.
- Va rendicontato in modo complessivo anche al Comune (per spese di funzionamento, quando delegate alla scuola) e per i progetti inseriti nel PTOF.

N.B. Ovviamente questo aspetto è soltanto uno degli elementi che connota la relazione tra Scuola e Amministrazione!

Il rapporto tra Scuole del territorio comunale (di media o piccola grandezza) e Amministrazione è molto più diretto e “stretto” – nel positivo e nel negativo – di quanto non lo sia quello delle Superiori con la Provincia.

I principali compiti dei Comuni in relazione all'Istruzione inferiore. (D.lgs 31 marzo '98, n. 112: Funzioni e compiti dello Stato e delle Autonomie locali in materia di istruzione scolastica) – art 138

- istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole;
- redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
- servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o svantaggio;
- piano di utilizzo degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le scuole (palestra, utilizzo spazi e laboratori in orario extrascolastico ...);
- sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
- omissis.

Compiti analoghi hanno le Province per le scuole Superiori. (D.lgs 31 marzo '98, n. 112: Funzioni e compiti dello Stato e delle Autonomie locali in materia di istruzione scolastica) – art 139

- istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole;
- redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
- servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o svantaggio;
- piano di utilizzi degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le scuole;
- sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
- omissis.

Norme per l'edilizia scolastica (art. 3, comma 1, L. 11 gennaio 1996, n. 23)

Gli enti locali competenti per la realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici sono:

- a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;
- b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore;
- I Comuni e le Province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti";
- in proposito, la magistratura ha stabilito che l'espressione "spese varie di ufficio", ricomprende tutte le spese necessarie ad assicurare il normale funzionamento di una scuola, ossia le spese generali che occorrono per rendere effettiva la destinazione di determinati locali a sede di scuole.

Il curricolo locale (= piano di studio di ogni scuola)

L'art. 8 del D.P.R. 275/1999 assegna alle scuole la possibilità di determinare una quota del curricolo obbligatorio, scegliendo liberamente discipline e attività da proporre nel proprio Piano dell'Offerta Formativa al fine di:

- **valorizzare il pluralismo culturale e territoriale**, pur nel rispetto del carattere unitario del sistema di istruzione, garantito dalla quota definita a livello nazionale;
- rispondere in modo adeguato alle **diverse esigenze formative degli alunni**, che si determinano e si manifestano nel rapporto con il proprio contesto di vita;
- **tenere conto delle esigenze e delle richieste delle famiglie, degli enti locali** e, in generale, dei contesti sociali, culturali ed economici del territorio di appartenenza delle singole scuole.

QUESITO 17

La scuola paritaria (12^a lezione)

**La parità scolastica: dove si fonda, da quando è stata riconosciuta,
in che cosa consiste, quali sono i requisiti per ottenerla,
in che cosa la scuola paritaria si differenzia dalla scuola statale?**

La Costituzione repubblicana interviene in maniera decisiva ed organica a definire la scuola pubblica, ma apre alla scuola privata (art. 33)

“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.”

- L’art. 33 della Costituzione prevede quindi fin dal 1948 il principio della parità nella costruzione di un sistema di scuole statali e non statali, ma si è dovuto attendere più di mezzo secolo per arrivare ad una legge attuativa di quel principio.
- **Legge 10 marzo 2000, n. 62 - Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione.** (Un solo articolo con 17 commi).
 - Ora il sistema nazionale è costituito dalle:
 - Scuole statali
 - Scuole paritarie private e degli Enti locali
- La successiva legge 27/2006 mette anche ordine nella variegata denominazione delle scuole non statali.
 - Le scuole **non** statali sono ricondotte a due tipologie: paritarie e non paritarie
 - Le scuole paritarie – a loro volta - possono essere senza fini di lucro o con fini di lucro.

In che cosa consiste la parità scolastica?

Il riconoscimento della **parità scolastica** inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e...

- garantisce l’equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti;
- le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato;
- l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;
- e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola.

Le **scuole paritarie svolgono un servizio pubblico** e devono accogliere chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi; compresi gli alunni e studenti con handicap.

Requisiti per il riconoscimento della parità scolastica

- Progettazione educativa in armonia con i principi della Costituzione.
- Piano dell’offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti.
- Attestazione della titolarità della gestione e pubblicità dei bilanci.
- Disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti.
- Istituzione e funzionamento degli organi collegiali.

- Iscrizione alla scuola per tutti gli studenti che ne facciano richiesta, purché in possesso di titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe e con età non inferiore a quella prevista dagli ordinamenti scolastici.
- Applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità o in condizioni di svantaggio.
- Organica costituzione di corsi completi, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe.
- **Personale docente fornito del titolo di abilitazione.**
- Contratti individuali rispettosi dei contratti collettivi nazionali di settore per personale incaricato del coordinamento didattico e insegnante.
- Anche se **tali scuole**, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive:
 - **possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali.**
 - ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.

Considerazioni sul disposto del comma 9, “finanziamento alle famiglie”

- La scuola paritaria non rappresenta un onere per lo Stato.
- La famiglia ottiene un sostegno alla sua libertà educativa.
- Le somme sono assegnate alle Regioni perché provvedano all'erogazione del contributo agli aventi diritto.
 - Le Regioni hanno provveduto in modo assai vario fino a negarlo, in nome della propria autonomia.
 - La somma indicata dalla legge copre solo una minima parte della spesa sostenuta.
 - Destinata soltanto alla fascia di scolarità dell'obbligo.
 - Considerazione a parte per la scuola dell'infanzia, in quanto la sua diffusione è tale da costituire in alcune aree del Paese una presenza maggioritaria.
- N.B. Nel corso degli anni, a seconda delle maggioranze politiche al governo, si sono avute concessioni maggiori o minori di contributi, sempre comunque di entità minima.
- Talvolta si sono anche erogati contributi direttamente alle scuole in corrispondenza della realizzazione di determinati progetti o riforme promossi dal MIUR o dall'UE o per incentivare l'integrazione degli alunni disabili e stranieri. Con un ordine di priorità, a partire dalla scuola dell'infanzia...

Principi generali e operativi per tutte le scuole paritarie (comma 3 Legge 62/2000)

- “Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana.
- Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap.
- Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale e religioso.
- Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.”

Regolamento delle scuole paritarie, ulteriori disposizioni (DM 83/2008)

- Il gestore “è garante dell'identità culturale e del progetto educativo della scuola ed è responsabile della conduzione dell'istituzione scolastica nei confronti degli studenti, delle famiglie e dell'Amministrazione”

- Dal gestore si distingue il coordinatore didattico, ma entrambe le funzioni possono essere ricoperte dalla stessa persona.
- Le classi devono essere formate da almeno 8 alunni di età non inferiore a quelle di scuola statale.
- **La parità** deve essere richiesta e riconosciuta dall'USR entro tempi rigorosi. Ogni anno la scuola deve dichiarare la permanenza dei requisiti.
- Le scuole paritarie sono sede degli esami di stato, partecipano alle rilevazioni promosse dall'INVALSI sui livelli di apprendimento degli alunni.
- Anche le paritarie sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti.

QUESITO 18

(facoltativo)

La valutazione degli alunni (8^a lezione)

Nella valutazione dell'alunno occorre tener conto anche del suo stile cognitivo e delle dinamiche relazionali. Di che cosa si tratta?

Lo **stile cognitivo** è la modalità **di** elaborazione dell'informazione che l'alunno adotta in modo prevalente e spesso non consapevole, ‘che permane nel tempo e si generalizza a compiti diversi’ (Boscolo, 1981).

- Riguarda la scelta delle strategie cognitive usate dal cervello per risolvere un compito.
- Si fonda su predisposizioni di base, ma può essere modificato dalle circostanze ambientali e dal tipo di educazione proposta.

Vi sono diverse classificazioni di stili cognitivi e di apprendimento (a seconda delle diverse teorie) Gli stili di apprendimento più popolari e utilizzati in ambito scolastico si concentrano sulle **modalità sensoriali** e sulle **modalità cognitive** di elaborazione delle informazioni.

- **Stili Basati sui Canali Sensoriali (Modello VAK/VARK)**

Questo è il modello più diffuso e immediato, che classifica gli studenti in base al canale sensoriale che prediligono per acquisire e memorizzare le informazioni:

Stile	Preferenza	Strategie di Studio Efficaci
VISIVO	Apprendono meglio vedendo. Preferiscono l'uso di immagini e simboli.	* Usare mappe concettuali, diagrammi, schemi e grafici. * Sottolineare con colori diversi. * Creare immagini mentali e visualizzare i concetti. * Usare presentazioni con <i>slide</i> e <i>video</i> .
UDITIVO	Apprendono meglio ascoltando e parlando. Preferiscono la parola parlata.	* Partecipare attivamente a discussioni e dibattiti. * Registrare le lezioni o leggere gli appunti ad alta voce. * Ripetere le informazioni a sé stessi o agli altri. * Utilizzare audiolibri o sintesi vocali.

Stile	Preferenza	Strategie di Studio Efficaci
CINESTETICO	Apprendono meglio facendo e sperimentando. Necessitano di attività pratica e movimento.	* Imparare attraverso laboratori, giochi di ruolo o simulazioni. * Prendere appunti a mano (l'atto fisico di scrivere aiuta la memorizzazione). * Studiare in movimento (camminare mentre si ripete). * Associare i concetti a esperienze concrete.
LETTURA/SCRITTURA (Aggiunta nel modello VARK)	Apprendono meglio tramite la lettura e la scrittura di testi.	* Creare riassunti dettagliati e rielaborati. * Prendere appunti in modo rigoroso. * Compilare elenchi e glossa dei termini chiave.

- **Stili Basati sulle Modalità Cognitive**

Questi stili descrivono come l'individuo **elabora, organizza e affronta** il compito di apprendimento:

Stile	Descrizione della Modalità	Come si Manifesta a Scuola
GLOBALE vs. ANALITICO	Globale: Tende a cogliere prima il quadro generale ("vede la foresta"). Analitico: Tende a concentrarsi prima sui dettagli e sui particolari ("vede gli alberi").	L'analitico preferisce procedere passo dopo passo e per singole variabili; il globale preferisce un'introduzione generale e poi riempire i dettagli.
SISTEMATICO vs. INTUITIVO	Sistematico: Segue procedure logiche e sequenziali. Lavora lentamente e con metodo. Intuitivo: Procede per ipotesi e salti logici. È più creativo ma a volte meno attento ai dettagli.	Il sistematico lavora per schemi rigorosi e scalette; l'intuitivo lavora per <i>insight</i> e collegamenti creativi tra concetti.
RIFLESSIVO vs. IMPULSIVO (o ATTIVO)	Riflessivo: Pondera, valuta scenari e impiega più tempo prima di prendere una decisione o rispondere. Impulsivo/Attivo: Tende a agire, sperimentare e rispondere rapidamente, anche a costo di commettere errori.	Il riflessivo è forte nell'osservazione e analisi; l'attivo impara meglio attraverso l'azione, la pratica immediata e il lavoro di gruppo.

Stile	Descrizione della Modalità	Come si Manifesta a Scuola
DIPENDENTE vs. INDIPENDENTE dal Campo	Dipendente: Vede i dettagli in relazione al contesto (il "campo"). Ha bisogno di riferimenti esterni. Indipendente: È in grado di isolare e analizzare i dettagli anche al di fuori del contesto generale.	Il dipendente ha bisogno di una struttura fornita dall'insegnante; l'indipendente è più abile a organizzare autonomamente il materiale.

L'Importanza di Conoscerli

Nessuno ha un solo stile puro. La maggior parte delle persone utilizza un mix di stili, con uno o due che sono dominanti. Per un insegnante, conoscere gli stili degli alunni (e per lo studente, conoscere i propri) permette di:

1. **Personalizzare la Didattica:** Usare una varietà di metodi (lezione frontale, video, discussioni, laboratori) per raggiungere tutti gli studenti.
2. **Migliorare l'Efficacia dello Studio:** Sviluppare strategie di studio che sfruttino il canale sensoriale o cognitivo preferito.
3. **Sviluppare Flessibilità:** Incoraggiare gli studenti a usare anche i loro stili meno dominanti, rendendoli apprendenti più flessibili e completi.

Anche le emozioni che entrano in gioco nel rapporto interpersonale docente-alunno devono avere la loro considerazione nella valutazione formativa. Durante la lezione abbiamo considerato una citazione di Immacolata Lagreca (esperta di didattica e psicologia):

- Le emozioni contribuiscono ‘al successo nell’apprendimento, all’interiorizzazione di saperi, al miglioramento dell’esperienza personale dell’adulto che apprende e che trasferisce e applica nel proprio ambito professionale i risultati di quanto appreso coinvolgendo le proprie risorse emotive’.
- Purtroppo per tanto tempo questo non è stato compreso e le emozioni sono state bandite dalle scuole, perché non erano misurabili oggettivamente e perché potevano intralciare l’attività didattica, condotta con procedure rigide, rigorose e intransigenti.

SECONDA PARTE LISTA 2

- 1.** Quali sono gli articoli della Costituzione che riguardano direttamente la scuola? Che cosa affermano?
- 2.** Dove trova fondamento la libertà di insegnamento e come si realizza?
- 3.** Che cosa si intende per diritto allo studio? Dove si fonda tale diritto?
- 4.** Che cosa si intende per obbligo scolastico? Dove si fonda e quanto dura oggi? Come si differenzia dall'obbligo formativo?
- 5.** La riforma Gentile: le idee e i principi che la ispirarono; le finalità e i punti chiave; l'insegnamento della religione cattolica.
- 6.** Durante il corso abbiamo usato le seguenti espressioni: “la scuola democratica degli anni 60-70-80. Si illustrino gli aspetti più significativi che caratterizzano questi periodi.

Con la Costituzione del 1948, la Repubblica Italiana opera una scelta a favore di una **scuola democratica**. In particolare **alcuni articoli sono dedicati all'istruzione**, considerata uno dei fini di benessere perseguiti dallo Stato. [art.9 c. 1 – artt. 33 e 34].

La scuola democratica gli anni 60

Due sono gli interventi legislativi particolarmente significativi negli anni '60.

- **Legge n. 1859 del 1962:** istituzione della **scuola media unica e obbligatoria**
 - Primo importante provvedimento strutturale, in un'Italia che da paese agricolo si trasforma in paese industriale;
 - Permette l'accesso a tutte le scuole superiori;
 - NB. si dà attuazione al principio costituzionale dell'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione impartita per almeno 8 anni (dal 6° al 14° anno di età).
 - [Nel 1961 il tasso di analfabetismo è all'8,3%]
- **Legge n. 444 del 1968** istituisce la **scuola materna statale**, come settore formativo triennale a se stante.
 - *“accoglie i bambini nell'età prescolastica dai 3 ai 6 anni e si propone ai fini di educazione e di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia”*.
 - Il carattere statale della scuola materna ne sottolinea la gratuità, mentre fino ad allora l'istruzione prescolastica era affidata a enti locali, ecclesiastici e non, oppure a privati ed era a pagamento.

La scuola democratica - anni 70-80 registra almeno tre interventi legislativi di particolare importanza: (gli anni 70, in piena contestazione studentesca)

- **Legge n. 820/1971: istituisce la scuola elementare “a tempo pieno”**
 - Risponde ai mutati bisogni sociali di una nuova generazione, che riflettono un cambiamento sociologico della famiglia, ormai impegnata con tutti suoi componenti nel mondo del lavoro.
 - Riduce il numero massimo di alunni per ciascuna classe a 25.
- **Anno 1974:** emanazione dei cd decreti delegati (ora confluiti nel T.U. del 1994). È la legge delega 477/1973 che li istituisce. Riguardano:

- l'organizzazione della scuola, lo **stato giuridico del personale scolastico della scuola statale**.
- **Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica (Dpr 416/74)**.
- **Legge 517/77:**
 - **Abolizione degli esami di riparazione nella scuola elementare e media.**
 - Introduzione dei giudizi al posto dei voti nella scuola elementare e media (la scheda di valutazione prende il posto della pagella):
 - **Integrazione degli alunni disabili nelle classi normali, prevedendo l'insegnante di sostegno, ecc.**

7. Che cos'è l'Istituto Comprensivo? Quando nasce e come si stabilizza?

L'istituto comprensivo

- È un complesso scolastico all'interno del quale coesistono più gradi di istruzione: scuola dell'infanzia, elementare e media, tutte generalmente vicine fra loro nel territorio.
- Nell'istituto comprensivo si costituiscono sempre una sola presidenza, un solo consiglio di istituto, un collegio docenti unitario.
- Dato che gli istituti comprensivi operano generalmente su unico quartiere, sono di solito numerati progressivamente, secondo una scelta affidata dal comune di residenza; in comuni minori, gli istituti comprensivi possono comprendere scuole localizzate in comuni differenti e, di solito sono identificati con il nome del comune presso il quale si trova la dirigenza.
- Gli istituti comprensivi nascono nel 1994 in applicazione della legge sulla tutela delle zone di montagna n. 97/1994 che, all'art. 25, prevedeva la possibilità di costituire Istituti Comprensivi di scuola materna, elementare e media nei Comuni montani con meno di 5.000 abitanti (nonché nelle piccole isole)
- Successivamente a questa "prima generazione" di istituti, nati per rispondere a un'emergenza territoriale, si assiste alla nascita di una "seconda generazione" di istituti i quali sorgono spontaneamente per perseguire un progetto pedagogico, fare sperimentazione e ricerca sul curricolo verticale e sulla continuità.
- Una "terza generazione", infine, è quella che si forma a seguito del D.P.R. 233/1998 (Norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche), quando l'istituto comprensivo viene indicato come "il modello di punta del dimensionamento delle istituzioni scolastiche, propedeutico al conferimento dell'autonomia".

8. Che cosa prevede la Riforma Moratti (Legge 53/2003)?

Riforma Moratti: i punti principali del disegno di legge delega sulla riforma della scuola.

- L'obbligo scolastico viene innalzato fino ai 18 anni, con 12 anni complessivi di studi.
- La riforma abbassa l'età di ingresso dei bambini alla scuola dell'infanzia e alle elementari: potranno essere iscritti alla scuola materna bimbi che compiano tre anni entro il 28 febbraio successivo all'inizio dell'anno scolastico, similmente alle elementari i bambini possono essere iscritti purché compiano sei anni entro il febbraio successivo all'inizio delle lezioni.
- L'insegnamento di una lingua straniera comunitaria diviene obbligatorio a partire dai 6 anni, dagli 11 anni se ne studia obbligatoriamente anche una seconda. Inoltre, lungo tutto il percorso scolastico, viene dato maggiore spazio all'insegnamento delle tecnologie informatiche.
- I nuovi cicli cominciano con i tre anni di scuola dell'infanzia, che resta facoltativa.
- Il primo ciclo mantiene l'attuale distinzione tra elementari e medie, che diventano, rispettivamente, scuola primaria (quinquennale) e scuola secondaria di primo grado (triennale).

- Il secondo ciclo è articolato nel sistema dei licei (quinquennale) e nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale (quadriennale). Oltre ai tipi di liceo già in funzione, ne nascono altri: il liceo economico, il liceo musicale, il liceo tecnologico, il liceo delle scienze umane.
- Sono previsti due esami di Stato (come prima della presente riforma): alla fine delle medie e al termine delle superiori.

9. Che cosa prevede la Riforma Gelmini (Legge 133/2008)?

Sul substrato normativo della riforma Moratti si innesta la riforma Gelmini con interventi sull'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema. Tra le varie modifiche si segnala:

- La reintroduzione del maestro unico nella scuola primaria;
- La reintroduzione dei voti da 1 a 10 nel primo ciclo di istruzione;
- L'innalzamento dell'obbligo scolastico fino a 16 anni;
- L'introduzione delle Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento, atte a definire le linee guida delle conoscenze fondamentali del proprio percorso di studi.
 - Le Indicazioni individuano alcuni nuclei fondamentali di ciascuna disciplina e pertanto rappresentano un riferimento per l'insegnante, lasciando comunque ampio margine di autonomia, a livello personale e professionale, per poter progettare percorsi scolastici innovativi e di qualità;
- Il riordino degli Istituti Professionali. Istituti Tecnici e Licei.

10. Della Legge 59/97 alla scuola interessa soprattutto l'art. 21. Perché? Se ne illustri il contenuto nei suoi principi generali.

11. Gli strumenti dell'autonomia: Personalità giuridica, dirigenza, dimensionamento, dotazione finanziaria, reti di scuole. Si illustri il contenuto di ciascuno strumento e il rapporto che li lega.

12. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e il Programma annuale: si dica che cosa sono, da chi sono redatti e qual è il loro rapporto.

Piano dell'Offerta Formativa (art. 3 Regolamento 275/99)

- È il documento fondamentale per l'identità culturale e progettuale della singola scuola
- Rende esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa
- Deve essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale, ma tiene conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale
- È elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali definiti dal consiglio di circolo o di istituto
- Tiene conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti
- È adottato dal consiglio di circolo o di istituto
- È il dirigente scolastico che attiva i necessari rapporti con gli Enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio
- È pubblico e va consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione

Il Programma annuale

Regolamento di contabilità: gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche (D. I. n. 44/2001)

- Il Programma annuale è un **documento contabile** predisposto annualmente dalle scuole all'interno del quale vengono indicati tutte le operazioni finanziarie di entrata e di uscita riferite al **periodo di competenza** (arco temporale compreso tra 1° gennaio e il 31° dicembre dello stesso anno di riferimento).
- Il vecchio “**bilancio**” si trasforma in “**programma annuale**”: **strumento di pianificazione finanziaria integrata al Piano triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)**.
- Le risorse finanziarie di istituto sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento di attività di istruzione, formazione e orientamento così come indicato dal PTOF.
- È dunque uno strumento che fornisce alle scuole il quadro completo sulla dotazione finanziaria disponibile per
- garantire una corretta ed efficace programmazione annuale conforme alle attività del **Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)**.
- Parallelamente al programma annuale si allega anche una **relazione illustrativa**, che descrive dettagliatamente sia gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del PTOF.
- È articolato in Attività (sono in n° di 6, con denominazioni uguali per tutte le scuole) e Progetti (con denominazioni dei progetti specifici delle singole scuole) ed è predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria.
- Tocca alla Giunta esecutiva (passaggio puramente formale) proporlo al C.d.I. per poi essere portato all'approvazione.
- I revisori dei conti esprimono il parere di regolarità contabile prima dell'approvazione in C.d.I.

Programma annuale, con quali risorse?

- Senza risorse non si fa nulla, nemmeno si può partire con un progetto se non previsto nel Programma e “coperto” da finanziamento.
- Risorse finanziarie derivanti da:
 - finanziamenti pubblici (UE, Stato, Regione, Provincia, Comune)
 - finanziamenti privati (famiglie, aziende, associazioni, sponsor...)
 - entrate proprie (da attività o servizi)
- Risorse impiegate autonomamente, se non vincolate.
 - N.B. Va precisato che la maggioranza dei finanziamenti sono vincolati a progetti e finalità specifiche e giungono alle scuole non per “grazia” ma in seguito a documentata richiesta

13. I consigli di intersezione, di interclasse, di classe, il collegio dei docenti, il consiglio di istituto: si indichi per ciascun organismo la funzione, la composizione, i compiti principali, da chi è presieduto...

14. Dopo aver messo in luce la differenza tra funzione docente e professione docente, si illustri il profilo professionale del docente con l'indicazione degli obblighi di lavoro (attività di insegnamento, funzionali all'insegnamento, e aggiuntive) nei vari gradi scolastici.

15. Che cos'è lo stato giuridico dell'insegnante? Si rammentino i principali diritti, doveri e obblighi dei docenti.

16. La responsabilità civile dei docenti “in vigilando”: il quadro normativo di riferimento; si spieghi il concetto di “responsabilità aggravata”.

17. Lo stato giuridico dell>IDR: la legge che lo definisce, i livelli, la mobilità...

18. La scelta dell'IRC: come avviene, che cosa comporta per gli alunni e per la scuola?

- L'IRC è l'unica disciplina scolastica che può essere scelta o meno da famiglie e studenti per il proprio corso di studi; per chi sceglie di non partecipare all'ora di religione, la normativa prevede varie alternative
- Si sceglie tra un SI o un NO unicamente all'inizio di ciascun ciclo scolastico. La scelta effettuata ha automaticamente valore per gli anni successivi.
- Può essere modificata su iniziativa della famiglia o dell'alunno entro la scadenza delle iscrizioni per l'anno scolastico successivo.
- Il Ministero ha emanato un modulo ufficiale per la scelta dell'insegnamento della religione cattolica a scuola.
- Il Modulo per la scelta va sottoposto a tutti gli studenti che si iscrivono alla scuola al primo anno della scuola primaria e al primo anno della scuola secondaria di secondo grado o formazione professionale.

Per chi si avvale dell'IRC

- Per chi sceglie di avvalersi, l'IRC diventa disciplina **curricolare**. Per lo studente si crea l'obbligo scolastico di frequentarlo e il diritto di averne una valutazione.
- L'IRC è una disciplina garantita dalla Repubblica perciò **obbligatoria per lo Stato**, ma sottoposta a scelta e quindi, sotto questo profilo, **facoltativa per famiglie o studenti**.
- È infine una disciplina obbligatoria per chi la sceglie, perché in questo caso viene a stabilirsi un curricolo obbligatorio scolastico che prevede anche l'IRC.

Conseguenze organizzative della scelta

- Per la sua particolarità, la scelta dell'IRC comporta anche ricadute che possono incidere nella concreta organizzazione scolastica. Da questo punto di vista si sono consolidati alcuni punti fermi che fanno parte della gestione dell'IRC.
- Sostanzialmente, la scelta tra il SI o il NO all'IRC non può avere alcun effetto discriminante per lo studente né riguardo alla formazione delle classi, né in merito alla collocazione oraria dell'IRC nell'arco della giornata e della settimana.

La valutazione dell'IRC

- In quanto disciplina scolastica, l'Irc viene valutato regolarmente, ma per diversi aspetti questa valutazione si differenzia da quella delle altre discipline.
- “Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.” (Intesa, D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, c.2.7)

19. La valutazione può essere considerata sotto tre profili: pedagogico, amministrativo e docimologico; si illustri in modo particolare il terzo aspetto, spiegando il significato dei concetti di “verifica, misurazione e valutazione vera e propria”.

20. La valutazione: funzione, strumenti, tempi... che cosa si intende con questi termini? Si dica inoltre che cosa si intende per valutazione formativa, come si realizza, quando si applica e come si differenzia dalla valutazione sommativa.

21. La certificazione delle competenze: che cos’è, quando e perché si redige? Come si sviluppano le competenze?

Qualche premessa

- In una società complessa, interessata da rapidi e imprevedibili cambiamenti nella cultura, nella scienza e nella tecnologia, è necessario che i giovani posseggano non solo conoscenze teoriche e abilità tecniche, ma soprattutto atteggiamenti di apertura verso le novità, disponibilità all’apprendimento continuo, all’assunzione di iniziative autonome, alla responsabilità e alla flessibilità.
- La scuola deve quindi **fare in modo che le giovani generazioni sviluppino competenze**, intese come “combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto”.
 - **La competenza è una dimensione della persona che, di fronte a situazioni e problemi, mette in gioco ciò che sa e ciò che sa fare.**
- La scuola deve saper attivare strategie di insegnamento per competenze, **cioè una didattica per competenze**. Questo è **uno stile di insegnamento** che non trasmette più semplicemente nozioni, dati, formule e definizioni da imparare a memoria: è invece un modo di “fare scuola” che consenta agli studenti – a tutti gli studenti – di **imparare in modo significativo, autonomo e responsabile**, di fare ricerca e di essere curiosi, di fare ipotesi, di collaborare, di affrontare e risolvere problemi insieme, così come di progettare in modo autonomo.

La certificazione delle competenze

- Il concetto di competenza nella scuola si afferma a partire dagli anni ‘90 del secolo scorso, soprattutto per accompagnare le persone nell’inserimento lavorativo e nella mobilità occupazionale.
- [In ambito informatico e linguistico alcune forme di certificazione avevano acquisto credibilità superiore a quella dei titoli di studio tradizionali.]
- È diventato un nuovo paradigma dell’azione didattica, che conduce anche ad una nuova e diversa forma di valutazione specifica: le competenze non sono soltanto valutate ma anche certificate.
- Con il DPR 275/99 - Regolamento dell’autonomia (art.10, c.3) - viene attribuito al M.I. il compito di adottare ‘i nuovi modelli per le certificazioni, le quali indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi acquisiti’.
- Negli anni cambia il contenuto e il modello di certificazione, ma è importante evidenziare che si introduce un nuovo documento che si affianca alla tradizionale scheda di valutazione o pagella.
- Il certificato delle competenze viene rilasciato in momenti chiave del percorso scolastico: al termine della scuola primaria, al termine della scuola secondaria di primo grado e in occasione dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

22. Handicap: il punto di svolta con la legge 517/77, l’intervento della Corte costituzionale e la legge 104/92 con l’indicazione degli strumenti e delle figure di appoggio. La valutazione degli alunni disabili.

23. I Disturbi specifici di apprendimento (DSA) e gli alunni con Bisogni educativi speciali (BES): si illustrino i singoli profili e le attenzioni a cui hanno diritto gli alunni che si trovano in tali situazioni.

24. Si dica qual è la funzione del sistema nazionale di valutazione e il suo rapporto con l’autonomia. Si dica anche che cosa sono l’INVALSI e l’INDIRE e quali compiti sono affidati a ciascun Istituto.

25. Si spieghi che cosa sono le prove INVALSI, a che cosa servono e a chi vengono somministrate.

Le prove INVALSI [test standardizzati, obbligatori]

- Scopo: tracciare un quadro di riferimento statistico sui livelli di apprendimento in Italia nelle aree disciplinari dell’italiano, della matematica e in inglese.
- Sono costituite da batterie di domande chiuse (a scelta multipla), domande aperte, nonché da esercizi di matematica e linguistici.
- Sono anonime: ogni alunno è identificato da un codice; solo i docenti coinvolti ed incaricati di seguire i test conoscono a quale nominativo corrisponde il codice.
- Anche gli esiti dei test sono restituiti alle singole scuole in forma privata e anonima: il Dirigente e il referente per la valutazione possono accedere alla visione completa dei dati.
- Vengono somministrati nelle classi II e V primaria, nella classe III secondaria di primo grado, nella classe II e V della secondaria di secondo grado.
- Vengono fornite indicazioni specifiche per gli alunni con disabilità.

Le “nuove” prove INVALSI (dall’a.s. 2017/18 per Dlgs 62/2017)

- Presentano novità rilevanti, con l’introduzione delle prove standardizzate in inglese, che prevedono in particolare per la terza classe di scuola secondaria di primo grado la somministrazione al computer (CBT, *computer based testing*).
- I test vengono affrontati nel mese di aprile o maggio. Non sono contestuali con gli esami e non interferiscono con il voto finale. Ma la partecipazione alle prove INVALSI è un requisito indispensabile per l’ammissione all’esame di Stato.
- Le scuole inseriscono le risposte degli alunni per i test di italiano e matematica su apposita piattaforma INVALSI, che elabora i dati e restituisce gli esiti alle scuole, prima della fine degli esami.
- I livelli raggiunti da ogni studente nelle prove di italiano e matematica sono riportati, in forma descrittiva, in una scheda allegata alla certificazione delle competenze, contenente anche la certificazione relativa alla lingua inglese.
 - N.B. Dunque, la documentazione che accompagna un alunno alla fine degli esami del primo ciclo è costituita da: scheda di valutazione, diploma, che attesta il superamento dell’esame, certificazione delle competenze, a cui sono allegati i risultati – in forma descrittiva – delle prove INVALSI di Italiano e Matematica, oltre alla certificazione relativa alla lingua inglese.

26. Il processo di valutazione e autovalutazione delle scuole attraverso le specifiche quattro fasi (avendo cura di spiegare il RAV e il PDM, quest’ultimo in rapporto al PTOF).

27. A partire dalla elencazione di possibili scuole in un territorio comunale di media grandezza, si dica che tipo di rapporto prevede la normativa tra Enti locali e Scuole (si ricordino i compiti principali).

28. Il curricolo opzionale obbligatorio (ovvero locale): si dica da quale norma è stato previsto, di che cosa si tratta e di quali contenuti si sostanzia.

29. Si illustri il concetto di parità scolastica, dove trova fondamento e che cosa comporta.

INDICE

(relativo soltanto alla **Lista 1**
Quesiti per l'esame con traccia di risposta

Quesito	pagina
QUESITO 1 La scuola italiana nella Costituzione (1^a lezione) Dove trova fondamento la libertà di insegnamento e come si realizza? Che cosa si intende per diritto allo studio? Dove si fonda tale diritto? Che cosa si intende per obbligo scolastico? Dove si fonda e quanto dura oggi? Come si differenzia dall'obbligo formativo?	
QUESITO 2 Cenni di storia della scuola dall'Unità d'Italia (2^a lezione) La riforma Gentile: idee e principi che la ispirarono; finalità e punti chiave; insegnamento della religione cattolica.	
QUESITO 3 L'autonomia scolastica (3^a lezione) L'autonomia scolastica e i suoi presupposti	
QUESITO 4 L'autonomia scolastica (3^a lezione) Gli strumenti dell'autonomia: personalità giuridica, dirigenza, dimensionamento, dotazione finanziaria, reti di scuole	
QUESITO 5 L'autonomia scolastica (3^a lezione) Le forme dell'autonomia (organizzativa, didattica, amministrativa...).	
QUESITO 6 Gli organi collegiali (5^a lezione) I consigli di intersezione, di interclasse, di classe, il collegio dei docenti, il consiglio di istituto: si indichi per ciascun organismo la funzione, la composizione, i compiti principali, da chi è presieduto...	
QUESITO 7 Il profilo del docente (6^a lezione) Si illustri il significato dell'espressione "docente come professionista" soggetto al codice di comportamento, in quanto dipendente pubblico. Si illustri poi il profilo professionale del docente con l'indicazione degli obblighi di lavoro (attività di insegnamento, funzionali all'insegnamento, e aggiuntive) nei vari gradi scolastici.	
QUESITO 8 Il profilo del docente (6^a lezione) Che cos'è lo stato giuridico dell'insegnante? Si rammentino i principali diritti, doveri e obblighi dei docenti. Si prenda in considerazione la responsabilità civile dei docenti "in vigilando": il quadro normativo di riferimento; si spieghi il concetto di "responsabilità aggravata".	
QUESITO 9 I fondamenti giuridici per l'insegnamento della Religione cattolica nella scuola italiana (7^a lezione) Identità e contenuti	

QUESITO 10 Il docente di IRC nella scuola (lezione 7) Oltre ai normali requisiti per una pubblica assunzione, al docente di IRC sono richiesti due requisiti concordatari: l'idoneità canonica e la nomina d'intesa tra autorità scolastica ed ecclesiastica. Si illustri ampiamente di che cosa si tratta (considerando anche la durata della loro validità) e quali conseguenze si determinano nella prassi scolastica.	
QUESITO 11 Si dica quali sono i livelli di stato giuridico del docente di IRC e che cosa comportano. (7^ lezione)	
QUESITO 12 La valutazione degli alunni (8^ lezione) Si spieghi il significato dei concetti di “verifica, misurazione e valutazione vera e propria” in relazione all’aspetto docimologico della valutazione. Si dica inoltre che cosa si intende per valutazione formativa, come si realizza, quando si applica e come si differenzia dalla valutazione sommativa.	
QUESITO 13 La scuola dell'integrazione e dell'inclusione (9^ lezione) Handicap: il punto di svolta con la legge 517/77, l'intervento della Corte costituzionale e la legge 104/92 . L'evoluzione della definizione.	
QUESITO 13 bis La scuola dell'integrazione e dell'inclusione (9^ lezione). L'insegnante di sostegno: compito. L'assetto normativo attuale per il riconoscimento della disabilità a scuola. I soggetti coinvolti.	
QUESITO 14. La scuola dell'integrazione e dell'inclusione (9^ lezione). Si dica da quando entra nella terminologia legislativa il termine inclusione, in riferimento alla scuola, che cosa sono e quali sono i disturbi specifici di apprendimento. Si illustrino i singoli profili e le attenzioni a cui hanno diritto gli alunni, che si trovano in tali situazioni. Si dica che cosa significa l'acronimo BES.	
QUESITO 14. bis La scuola dell'integrazione e dell'inclusione (9^ lezione). Si dica come si procede nella valutazione per gli alunni disabili, per gli alunni con DSA e con BES.	
QUESITO 15. Valutazione e autovalutazione delle scuole (10^ lezione) Si dica qual è la funzione e l'articolazione del Sistema nazionale di valutazione e il suo rapporto con l'autonomia. Si illustrino inoltre i compiti di INVALSI e INDIRI, nonché le finalità di RAV e PDM.	
QUESITO 16 Il rapporto della scuola con il territorio (11^ lezione) Si dica che tipo di rapporto prevede la normativa tra Enti locali e Scuole. Si riferisca anche sul curricolo opzionale obbligatorio (ovvero locale): si dica da quale norma è stato previsto, di che cosa si tratta e di quali contenuti si sostanzia.	

Chi fa che cosa nel rapporto scuola-territorio. I compiti e le responsabilità in materia scolastica degli Enti Locali. Le norme fondamentali che regolano il rapporto.	
QUESITO 17 La scuola paritaria (12^a lezione) La parità scolastica: dove si fonda, da quando è stata riconosciuta, in che cosa consiste, quali sono i requisiti per ottenerla, in che cosa la scuola paritaria si differenzia dalla scuola statale?	
Quesito 18 (facoltativo) La valutazione degli alunni (8^a lezione) Nella valutazione dell'alunno occorre tener conto anche del suo stile cognitivo e delle dinamiche relazionali. Di che cosa si tratta?	

Vicenza, 5 dicembre 2025

Testo di riferimento:

Cicatelli, Introduzione alla legislazione scolastica, Scholé, Brescia 2020.